Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 11 del 15 gennaio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 15 gennaio 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 9

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1993 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1993.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 settembre 1993, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1993 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 aprile 1994.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 SETTEMBRE-15 DICEMBRE 1993

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
391.		
25 gennaio 1985, Roma		
Scambio di Lettere tra Italia e India per la concessione di crediti all'esportazione fino ad un importo di 400 milioni di dollari USA	25 gennaio 1985	9
392.		
18 giugno 1991, Roma/Parigi		
Scambio di Lettere tra il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ESA relativo allo sviluppo di un impianto ad arco-plasma (impianto SCIROCCO) in Italia, con Allegato	18 giugno 1991	27
393.		
29 gennaio 1992, Roma		
Scambio di Lettere tra Italia e India per la proroga e la modifica dell'Accordo intergovernativo Italo-Indiano del 25 gennaio 1985 concernente la concessione di una linea di credito di 400 milioni di dollari USA	29 gennaio 1992	49
394.		
15 novembre/15 dicembre 1992, Gibuti		
Scambio di Note tra Italia e Gibuti modificativo del Protocollo finanziario di «Commodity Aid» del 22 luglio 1991	15 dicembre 1992	59
395.		
14 gennaio 1993, Roma		
Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Benin, con 4 Allegati	14 gennaio 1993	65
396.		
12 febbraio 1993, Roma		
Accordo tra Italia e Germania sulla reciproca tutela delle informazioni classificate	16 giugno 1993	73

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo (Roma, 16 giugno 1988). *(Vedi legge n. 178 del 23 giugno 1990 nel* S.O. *n. 46 alla* G.U. *n. 161 del 12 luglio 1990).*	4 novembre 1993
Convenzione tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo (L'Aja, 8 maggio 1990). *(Vedi legge n. 305 del 26 luglio 1993 nel* S.O. *n. 76 alla* G.U. *n. 194 del 19 agosto 1993).*	3 ottobre 1993 (G.U. n. 226 del 25 settembre 1993)
Accordo tra Italia e Turchia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo (Ankara, 27 luglio 1990). *(Vedi legge n. 195 del 7 giugno 1993 nel* S.O. *n. 52 alla* G.U. *n. 141 del 16 giugno 1993).*	1° dicembre 1993
Convenzione tra Italia e Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire l'evasione e la frode fiscale (Roma, 5 giugno 1990). *(Vedi legge n. 200 del 10 febbraio 1992 nel* S.O. *n. 48 alla* G.U. *n. 53 del 4 marzo 1992).*	14 settembre 1993
Accordo tra Italia e Algeria sulla promozione e protezione degli investimenti, con Scambio di Note conclusosi il 28 luglio 1991 (Algeri, 18 maggio 1991). *(Vedi legge n. 335 del 18 agosto 1993 nel* S.O. *n. 83 alla* G.U. *n. 204 del 31 agosto 1993).*	26 novembre 1993
Trattato sull'Unione Europea, con protocolli allegati, atto finale e dichiarazioni (Maastricht, 7 febbraio 1992). *(Vedi legge n. 454 del 3 novembre 1992 nel* S.O. *n. 126 alla* G.U. *n. 277 del 24 novembre 1992).*	1° novembre 1993

391.

Roma, 25 gennaio 1985

Accordo, mediante Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'India per la concessione di crediti all'esportazione fino ad un importo di quattrocento milioni di dollari USA

(Entrata in vigore: 25 gennaio 1985)

Rome, January 25, 1985

Your Excellency,

with reference to the conversations held in New Delhi from the 22nd to the 27th November 1984 between Representatives of the Government of Italy and Representatives of the Government of India, in the interest of developing trade relations between respective countries and expanding capital good and turnkey plant exports to India, I have the honour to confirm the following:

1. The competent authorities of the Republic of Italy ("the Italian authorities") are willing to authorize buyer's and/or supplier's credits to Indian importers for an amount up to US $ 400,000,000 to be used to purchase plant, machinery equipment and other capital goods including related components and spare parts manufactured in Italy, together with all related services (process engineering, know-how, licenses, technical assistance, erection, ecc.) as provided for by Italian Law No. 227 of May 24, 1977 as amended. Such credits will be guaranteed by the Government of India or State owned Financial Institutions or Banks. The above credits will be granted at the international consensus rates (such rates not to include credit insurance premiums) ruling at the dates of contracts concluded between italian exporters and Indian importers as described in point 3 below. In the case of buyer's credits, agreements for credit lines covering contracts already signed must be concluded by the Italian Financing Institutions and the Indian borrower not later than six months after such contracts have been signed.

2. In the framework of the understanding reached during the sixth session of the Indo-Italian Joint Committee, the above credits may be drawn down in parallel with any soft loan that may be granted by the Italian Government in agreement with the Indian Government.

3. The buyer's credits (each of which will normally be in an amount of not less than US $ 4,000,000) would be made available under the terms of loan agreements to

be entered into after the signing of one or more contracts between Italian exporters and Indian importers to be concluded between the date this Agreement comes into force and December 31, 1987. The latter date may be extended by mutual agreement between the two Governments.

The value of each contract shall not be less than US $ 300,000, and the terms thereof shall provide for not more than 85% of its value to be financed; on the understanding that the balance of 15% must be payable in cash by or on behalf of the Indian importer between the date of the order (not less that 5%) and shipment, and that the value of any non-Italian goods and services supplied under the terms of any contract for technical reasons shall not exceed the percentage of cash payment to be effected by the Indian importer.

4. Buyer's credits shall provide for the following repayment terms:

I) Contracts in individual amounts of up to US $ 1,000,000: in 10 equal successive instalments the first of which shall fall due on September 30 in respect of drawdowns effected in the first half of each year and on March 31 in respect of drawdowns effected in the second half of the preceding year and the remaining nine instalments half-yearly thereafter.

II) Contracts in individual amounts ranging from more than US $ 1,000,000 up to US $ 6,000,000: in 17 equal successive instalments, the first of which shall fall due on June 30 of the year following that in which the loan funds are dradown and the remaining sixteen instalments half-yearly thereafter.

III) Contracts in individual amounts of more than US $ 6,000,000: in 20 equal successive instalments, the first of which shall fall due on September 30 in respect of drawdowns effected in the first half of each year and on March 31 in respect of drawdowns effected in the second half of the preceding year and the remaining nineteen instalments half yearly thereafter. In the case of turnkey contracts the first instalment shall fall due on June 30 of the second year following that in which the loan funds are drawdown and the remaining nineteen instalments half-yearly thereafter.

Supplier's credit shall provide for the same repayment terms with the proviso that the first instalment shall fall due six months after the dates of delivery or in the case of plants after the date of the provisional acceptance.

5. Interest shall be payable half-yearly in arrears and shall run from the date of each drawdown.

6. Contracts to be financed under the Intergovernmental Agreement shall be expressed in U.S. dollars, and shall not contain any clause providing for a predetermined exchange rate.

7. Upon request from the Indian side a portion of the total amount of U.S. dollars 400,000,000 may be made available to one or more Indian State-owned Financial Institutions in the form of "open buyer's credits" in individual amounts of not less than US $ 8,000,000 to be used toward financing contracts to be concluded after the coming into force of this Agreement and during the twelve-month period subsequent to the dates on which each such "open buyer's credits" come into force without prejudice to the terms and conditions of the contracts concerned as set out in Clause 3 hereof.

8. All technical and financial details regarding the normal and "open" buyer's credits (including provisions in respect of the duration of the drawdown period, payment of commission on any undrawn balances, payment of interest and protection against default) shall be agreed between the Italian medium-term credit Institutions involved and the Indian borrower in the relevant loan agreements.

9. The Indian authorities shall notify the Italian authorities through the Embassy of Italy as and when contracts are signed by Italian exporters and Indian importers as from the date hereof.

Eligibility for financing under the credit facilities provided for in this Agreement shall be subject to the prior consent of the competent Indian and Italian Authorities

10. The Italian Authorities will consider improvements of the terms of the present Agreement in conformity with Italian laws and regulations, in specific cases.

11. I would propose that the present note and the annexed confidential letter, together with your reply in that sense,shall be regarded as costituting an agreement between the two Governments in the matter, and that this agreement shall become effective from the date of your reply and shall remain in force until terminated by mutual consent.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Nicola Capria

Minister of Foreign Trade

M. Capria.

H.E.

Homi J. H. Taleyarkhan

Ambassador of India

Rome

Rome, January 25 1985.

Excellency,

I acknowledge receipt of your letter of today which reads as follows:

"With reference to the conversations held in New Delhi from the 22nd to the 27th November 1984 between Representatives of the Government of Italy and Representatives of the Government of India, in the interest of developing trade relations between respective countries and expanding capital good and turnkey plant exports to India, I have the honour to confirm the following:

1. The competent authorities of the Republic of Italy ("the Italian authorities") are willing to authorise buyer's and/or supplier's credits to Indian importers for an amount up to US $ 400,000,000 to be used to purchase plant, machinery equipment and other capital goods including related components and spare parts manufactured in Italy, together with all related services (process engineering, knowhow, licenses, technical assistance, erection, etc.) as provided for by Italian Law No. 227 of May 24, 1977 as amended. Such credits will be guaranteed by the Government of India or State owned Financial Institutions or Banks. The above credits will be granted at the international consensus rates (such rates not to include credit insurance premiums) ruling at the dates of contracts concluded between Italian exporters and Indian importers as described in point 3 below. In the case of buyer's credits, agreements for credit lines covering contracts already signed must be concluded by the Italian Financing Institutions and the Indian borrower not later than six months after such contracts have been signed.

2. In the framework of the understanding reached during the sixth session of the Indo-Italian Joint Committee, the above credits may be drawn down in parallel with any soft loan that may be granted by the Italian Government in agreement with the Indian Government.

3. The buyer's credits (each of which will normally be in an amount of not less than US $ 4,000,000) would be made available under the terms of loan agreements to be entered into after the signing of one or more contracts between Italian exporters and Indian importers to be concluded between the date this Agreement comes into force and December 31,1987. The latter date may be extended by mutual agreement between the two Governments. The value of each contract shall not be less than US $ 300,000, and the terms thereof shall provide for not more than 85% of its value to be financed, on the understanding that the balance of 15% must be payable in cash by or on behalf of the Indian importer between the date of the order (not less than 5%) and shipment, and that the value of any non-Italian goods and services supplied under the terms of any contract for technical reasons shall not exceed the pe percentage of cash payment to be effected by the Indian importer.

4. Buyer's credits shall provide for the following repayment terms:

1) <u>Contracts in individual amounts of up to US $ 1,000,000:</u>

in 10 equal successive instalments the first of which shall fall due on September 10 in respect of drawdowns effected in the first half of each year and on March 31 in respect of drawdowns effected in the second half of the preceding year and the remaining nine instalments half-yearly thereafter.

11) <u>Contracts in individual amounts ranging from more than US $ 1,000,000 up to US $ 6,000,000:</u>

in 17 equal successive instalments, the first of which shall fall due on June 30 of the year following that in which the loan funds are drawdown and the remaining sixteen instalments half-yearly thereafter.

111) <u>Contracts in individual amounts of more than US $ 6,000,000:</u>

in 20 equal successive instalments, the first of which shall fall due on September 30 in respect of drawdowns effected in the first half of each year and on March 31 in respect of drawdowns effected in the second half of the preceding year and the remaining nineteen instalments half-yearly thereafter. In the case of turnkey contracts the

first instalment shall fall due on June 30 of the second year following that in which the loan funds are drawdown and the remaining nineteen instalments half-yearly thereafter.

Supplier's credit shall provide for the same repayment terms with the proviso that the first instalment shall fall due six months after the dates of delivery or in the case of plants after the date of the provisional acceptance.

5. Interest shall be payable half-yearly in arrears and shall run from the date of each draw-down.

6. Contracts to be financed under the Intergovernmental Agreement shall be expressed in US Dollars and shall not contain any clause providing for a predetermined exchange rate.

7. Upon request from the Indian side a portion of the total amount of US $ 400,000,000 may be made available to one or more Indian State-owned Financial Institutions in the form of "open buyer's credits" in individual amounts of not less than US $ 8,000,000 to be used towards financing contracts to be concluded after the coming into force of this Agreement and during the twelve-month period subsequent to the dates on which each such "open buyer's credit" come into force without prejudice to the terms and conditions of the contracts concerned as set out in Clause 3 hereof.

8. All technical and financial details regarding the normal and "open buyer's credits" (including provisions in respect of the duration of the drawdown period, payment of commission on any undrawn balances, payment of interest and protection against default) shall be agreed between the Italian medium-term credit Institutions involved and the Indian Borrower in the relevant loan agreements.

9. The Indian Authorities shall notify the Italian Authorities through the Embassy of Italy as and when contracts are signed by Italian exporters and Indian importers as from the date hereof.

Eligibility for financing under the credit facilities provided for in this Agreement shall be subject to the prior consent of the competent Indian and Italian Authorities.

10. The Italian Authorities will consider improvements of the terms of the present agreement in conformity with Italian laws and regulations, in specific cases.

11. I would propose that the present note and the annexed confidential letter, together with your reply in that sense shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in the matter, and that this agreement shall become effective from the date of your reply and shall remain in force until terminated by mutual consent."

I have the pleasure to convey to you the agreement of the Government of India on its contents.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Yours very truly,

Homi J.H.TALEYARKHAN
Ambassador of India

His Excellency
Nicola Capria
Minister of Foreign Trade
ROME.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 25 gennaio 1985

Eccellenza,

a seguito dei colloqui che si sono svolti a Nuova Delhi dal 22 al 27 novembre 1984 fra i Rappresentanti del Governo Italiano ed i Rappresentanti del Governo Indiano, allo scopo di sviluppare le relazioni commerciali fra i rispettivi paesi e di incrementare i beni strumentali e le esportazioni di impianti "chiavi in mano" verso l'India, ho l'onore di confermare quanto segue:

1. Le autorità competenti della Repubblica Italiana ("le autorità italiane") sono disposte ad autorizzare crediti ad acquirenti e/o esportatori per gli importatori indiani, per un importo non superiore a US$ 400.000.000 da impiegare per l'acquisto di impianti, macchinari per impianti ed altri beni strumentali, ivi compresi i relativi componenti ed i pezzi di ricambio fabbricati in Italia, insieme con tutti i servizi acclusi (ingegneria dei processi, know-how, autorizzazioni, assistenza tecnica, montaggio, ecc.), come previsto dalla Legge Italiana 277 del 24 maggio 1977 e successive modificazioni. Tali crediti saranno garantiti dal Governo Indiano o da Istituti Finanziari o Banche pubblici. I crediti di cui sopra saranno concessi ai tassi consensus internazionali (che non prevedono premi assicurativi al credito) in vigore alle date in cui vengono firmati i contratti fra gli esportatori italiani e gli importatori indiani, come descritto al successivo punto 3. Nel caso di crediti ad acquirenti, gli accordi per le linee di credito relative a contratti già firmati dovranno essere conclusi dagli Istituti Finanziari Italiani e dai beneficiari del credito indiani entro sei mesi dalla data della stipula dei contratti.

2. Nel quadro dell'intesa raggiunta nel corso della sesta sessione della Commissione Mista Indo-Italiana, i crediti sopra menzionati possono essere emessi parallelamente ad eventuali crediti agevolati che possono essere concessi dal Governo Italiano d'accordo con il Governo Indiano.

3. I crediti agli acquirenti (ciascuno dei quali ammonterà di norma a non meno di US$ 4.000.000) saranno resi disponibili alle condizioni stabilite da accordi creditizi da stipulare dopo la firma di uno o più contratti fra gli esportatori italiani e gli importatori indiani, da concludere fra la data in cui entrerà in vigore il presente Accordo ed il 31 dicembre 1987. Quest'ultima data può essere prorogata con l'accordo reciproco fra i due Governi.
Il valore di ciascun contratto non sarà inferiore a US$ 300.000, ed i relativi termini costituiranno non più dell'85% del valore da finanziare, con l'intesa che il rimanente 15% sarà versato in contanti da o per conto dell'importatore indiano fra la data dell'ordine (non meno del 5%) e quella della spedizione, e che il valore di tutti i beni e servizi non italiani forniti in base ai termini di tutti i contratti per motivi tecnici non dovrà superare la percentuale del pagamento in contanti che dovrà effettuare l'importatore indiano.

4. Le condizioni per il rimborso dei crediti all'acquirente saranno le seguenti:

I) Contratti del valore individuale non superiore a US$ 1.000.000: in 10 rate uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre per quanto riguarda i prelievi effettuati nella prima metà di ciascun anno, ed il 31 marzo per quanto riguarda i prelievi effettuati nella seconda metà dell'anno precedente, e le rimanenti nove rate ogni sei mesi.

II) Contratti del valore individuale compreso fra US$ 1.000.000 e US$ 6.000.000: in 17 rate uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui vengono prelevati i fondi del prestito, e le rimanenti sedici rate ogni sei mesi.

III) Contratti del valore individuale superiore ai US$ 6.000.000: in 20 rate uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre per quanto riguarda i prelievi effettuati nella prima metà di ogni anno ed il 31 marzo per quanto riguarda i prelievi effettuati nella seconda metà dell'anno precedente, e le rimanenti diciannove rate ogni sei mesi. Nel caso di contratti "chiavi in mano", la prima rata scadrà il 30 giugno del secondo anno successivo a quello in cui vengono prelevati i fondi

del prestito, e le rimanenti diciannove rate ogni sei mesi.

Le condizioni per i crediti agli importatori saranno le medesime, a condizione che la prima rata scada sei mesi dopo le date di consegna o, nel caso di impianti, dopo la data di approvazione provvisoria.

5. Gli interessi potranno essere versati semestralmente in arretrato e decorreranno dalla data di ciscun prelievo.

6. I contratti da finanziare ai sensi dell'Accordo Intergovernativo saranno espressi in dollari USA, e non conterranno clausole che prevedano un tasso di cambio predeterminato.

7. Su richiesta della parte indiana una parte della cifra globale di US$ 400.000.000 potrà essere versata ad uno o più Istituti Finanziari statali indiani sottoforma di "crediti all'acquirente aperti", in importi individuali non inferiori a US$ 8.000.000 da impiegare per fiananziare contratti da stipulare dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e nei dodici mesi successivi alle date in cui entrerà in vigore ciascuno dei "crediti all'acquirente aperti", fermi restando i termini e le condizioni dei contratti interessati, come previsto dalla relativa Clausola 3.

8. Tutti i dettagli tecnici e finanziari relativi ai crediti all'acquirente normali e "aperti (ivi comprese le disposizioni in merito alla durata del periodo di prelievo, al pagamento della commissione su ciascuno dei saldi non prelevati, al pagamento degli interessi ed alla protezione contro le inadempienze) saranno concordati fra gli Istituti di credito a medio termine italiani interessati ed i beneficiari dei finanziamenti indiani nei relativi accordi di finanziamento.

9. Le autorità indiane comunicheranno alle autorità italiane, tramite l'Ambasciata d'Italia, il momento in cui i contratti saranno firmati dagli esportatori italiani e dagli importatori indiani alla data stessa della firma.
   L'accesso ai finanziamenti alle condizioni creditizie previste nel presente Accordo sarà soggetto all'approvazione preventiva delle autorità indiane ed italiane competenti.

10. Le Autorità italiane prenderanno in considerazione il perfezionamento dei termini del presente Accordo in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani, in casi specifici.

11. Proporrei che la presente nota e la lettera riservata in allegato, insieme con la Sua risposta in merito, siano considerate come costituenti un accordo fra i due Governi sulla questione, e che il presente Accordo resti in vigore fino alla sospensione, previo reciproco consenso.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Nicola Capria
Ministro del Commercio con l'Estero

S.E.
Homi J.H. Taleyarkhan
Amabsciatore Indiano

R o m a

Roma, 25 gennaio 1985

Eccellenza,

accuso ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo è il seguente:

"A seguito dei colloqui che si sono svolti a Nuova Delhi dal 22 al 27 novembre 1984 fra i Rappresentanti del Governo Italiano ed i Rappresentanti del Governo Indiano, allo scopo di sviluppare le relazioni commerciali fra i rispettivi paesi e di incrementare i beni strumentali e le esportazioni di impianti "chiavi in mano" verso l'India, ho l'onore di confermare quanto segue:

1. Le autorità competenti della Repubblica Italiana ("le autorità italiane") sono disposte ad autorizzare crediti ad acquirenti e/o esportatori per gli importatori indiani, per un importo non superiore a US$ 400.000.000 da impiegare per l'acquisto di impianti, macchinari per impianti ed altri beni strumentali, ivi compresi i relativi componenti ed i pezzi di ricambio fabbricati in Italia, insieme con tutti i servizi acclusi (ingegneria dei processi, know-how, autorizzazioni, assistenza tecnica, montaggio, ecc.), come previsto dalla Legge Italiana 277 del 24 maggio 1977 e successive modificazioni. Tali crediti saranno garantiti dal Governo Indiano o da Istituti Finanziari o Banche pubblici. I crediti di cui sopra saranno concessi ai tassi consensus internazionali (che non prevedono premi assicurativi al credito) in vigore alle date in cui vengono firmati i contratti fra gli esportatori italiani e gli importatori indiani, come descritto al successivo punto 3. Nel caso di crediti ad acquirenti, gli accordi per le linee di credito relative a contratti già firmati dovranno essere conclusi dagli Istituti Finanziari Italiani e dai beneficiari del credito indiani entro sei mesi dalla data della stipula dei contratti.

2. Nel quadro dell'intesa raggiunta nel corso della sesta sessione della Commissione Mista Indo-Italiana, i crediti sopra menzionati possono essere emessi parallelamente ad eventuali crediti agevolati che

possono essere concessi dal Governo Italiano d'accordo con il Governo Indiano.

3. I crediti agli acquirenti (ciascuno dei quali ammonterà di norma a non meno di US$ 4.000.000) saranno resi disponibili alle condizioni stabilite da accordi creditizi da stipulare dopo la firma di uno o più contratti fra gli esportatori italiani e gli importatori indiani, da concludere fra la data in cui entrerà in vigore il presente Accordo ed il 31 dicembre 1987. Quest'ultima data può essere prorogata con l'accordo reciproco fra i due Governi.
   Il valore di ciascun contratto non sarà inferiore a US$ 300.000, ed i relativi termini costituiranno non più dell'85% del valore da finanziare, con l'intesa che il rimanente 15% sarà versato in contanti da o per conto dell'importatore indiano fra la data dell'ordine (non meno del 5%) e quella della spedizione, e che il valore di tutti i beni e servizi non italiani forniti in base ai termini di tutti i contratti per motivi tecnici non dovrà superare la percentuale del pagamento in contanti che dovrà effettuare l'importatore indiano.

4. Le condizioni per il rimborso dei crediti all'acquirente saranno le seguenti:

I) Contratti del valore individuale non superiore a US$ 1.000.000: in 10 rate uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre per quanto riguarda i prelievi effettuati nella prima metà di ciascun anno, ed il 31 marzo per quanto riguarda i prelievi effettuati nella seconda metà dell'anno precedente, e le rimanenti nove rate ogni sei mesi.

II) Contratti del valore individuale compreso fra US$ 1.000.000 e US$ 6.000.000: in 17 rate uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui vengono prelevati i fondi del prestito, e le rimanenti sedici rate ogni sei mesi.

III) Contratti del valore individuale superiore ai US$ 6.000.000: in 20 rate uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre per quanto riguarda i prelievi effettuati nella prima metà di ogni anno ed il 31 marzo per quanto riguarda i prelievi effettuati nella seconda metà dell'anno precedente, e le rimanenti diciannove rate ogni sei

mesi. Nel caso di contratti "chiavi in mano", la prima rata scadrà il 30 giugno del secondo anno successivo a quello in cui vengono prelevati i fondi del prestito, e le rimanenti diciannove rate ogni sei mesi.

Le condizioni per i crediti agli importatori saranno le medesime, a condizione che la prima rata scada sei mesi dopo le date di consegna o, nel caso di impianti, dopo la data di approvazione provvisoria.

5. Gli interessi potranno essere versati semestralmente in arretrato e decorreranno dalla data di ciscun prelievo.

6. I contratti da finanziare ai sensi dell'Accordo Intergovernativo saranno espressi in dollari USA, e non conterranno clausole che prevedano un tasso di cambio predeterminato.

7. Su richiesta della parte indiana una parte della cifra globale di US$ 400.000.000 potrà essere versata ad uno o più Istituti Finanziari statali indiani sottoforma di "crediti all'acquirente aperti", in importi individuali non inferiori a US$ 8.000.000 da impiegare per fiananziare contratti da stipulare dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e nei dodici mesi successivi alle date in cui entrerà in vigore ciascuno dei "crediti all'acquirente aperti", fermi restando i termini e le condizioni dei contratti interessati, come previsto dalla relativa Clausola 3.

8. Tutti i dettagli tecnici e finanziari relativi ai crediti all'acquirente normali e "aperti" (ivi comprese le disposizioni in merito alla durata del periodo di prelievo, al pagamento della commissione su ciascuno dei saldi non prelevati, al pagamento degli interessi ed alla protezione contro le inadempienze) saranno concordati fra gli Istituti di credito a medio termine italiani interessati ed i beneficiari dei finanziamenti indiani nei relativi accordi di finanziamento.

9. Le autorità indiane comunicheranno alle autorità italiane, tramite l'Ambasciata d'Italia, il momento in cui i contratti saranno firmati dagli esportatori italiani e dagli importatori indiani alla data stessa della firma.

L'accesso ai finanziamenti alle condizioni creditizie previste nel presente Accordo sarà soggetto all'approvazione preventiva delle autorità indiane ed italiane competenti.

10. Le Autorità italiane prenderanno in considerazione il perfezionamento dei termini del presente Accordo in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani, in casi specifici.

11. Proporrei che la presente nota e la lettera riservata in allegato, insieme con la Sua risposta in merito, siano considerate come costituenti un accordo fra i due Governi sulla questione, e che il presente Accordo resti in vigore fino alla sospensione, previo reciproco consenso."

Ho il piacere di comunicarLe l'accordo del Governo Indiano sul suo contenuto.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta stima.

Sinceramente,

Homi J.H. TALEYARKHAN
Ambasciatore Indiano

Sua Eccellenza
Nicola Capria
Ministro del Commercio con l'Estero
ROMA

392.

Roma/Parigi, 18 giugno 1991

Accordo, mediante Scambio di Lettere tra il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e l'ESA, relativo allo sviluppo di un impianto ad arco-plasma (impianto SCIROCCO) in Italia, con Allegato

(Entrata in vigore: 18 giugno 1991)

european space agency
agence spatiale européenne

STS/F/4419

Parigi, 18 Giugno 1991

Jean-Marie Luton
Directeur général

Al Sen. Saporito
MURST
Ufficio Spazio
Lungotevere Thaon de Revel 76
I-Roma 00100

Oggetto : Accordo per lo sviluppo di un impianto ad arco-plasma (SCIROCCO) in Italia

Egregio Senatore,

Facendo seguito alle discussioni avute tra l'Agenzia e il MURST in ottobre e novembre 1990 sul finanziamento, il diritto d'accesso e l'utilizzazione dell'impianto SCIROCCO, ho l'onore di proporLe la nostra cooperazione negli anni a venire durante le fasi 2 e 3 dello sviluppo di un impianto ad arco-plasma, quale parte del Programma di Sviluppo Hermes.

1. Considerazioni generali

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha varato la fase 1 dello sviluppo del sistema Hermes per la prima volta l'Europa svilupperà un veicolo spaziale ipersonico a rientro.

La maggior parte delle installazioni a terra sono sviluppate e finanziate nell'ambito del Programma Hermes. Questi impianti, nonché la competenza tecnica acquisita nel relativo sviluppo ed utilizzazione, devono restare a disposizione dell'Europa per programmi futuri.

Grande attenzione è stata perciò portata dall'ESA, durante tutto il Programma di Sviluppo Hermes, alla riduzione del costo di finanziamento, rivolgendo l'invito alle Agenzie nazionali o ai governi degli Stati membri a contribuire a queste installazioni, in vista di altre possibilità d'uso al di fuori di Hermes, mantenendo nel contempo il diritto di accesso prioritario per l'ESA in futuro.

Un potente impianto ad arco-plasma (non ancora esistente in Europa), per provare delle parti di Hermes in un ambiente ad alta entalpia, è ritenuto indispensabile per il successo dello sviluppo di Hermes . consapevole della sua importanza ed unicità, il Governo italiano ha proposto di installarlo in Italia.

2. Scopo

Si ricorda che il Governo italiano ha messo a disposizione del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA) dei fondi per acquisire un terreno a Capua, ove è in costruzione un centro di ricerche che includerà impianti ad alta capacità come SCIROCCO, e una centrale elettrica per azionarlo.

Inoltre, il Governo italiano ha designato il CIRA come futuro operatore dell'impianto SCIROCCO.

Oggetto della presente disposizione è di definire il quadro dello sviluppo, della costruzione, della messa in servizio, dell'-accettazione e della operatività dell'impianto SCIROCCO così come definito nell'all.1, con esclusione di tutte le attività legate ad altri articoli esistenti nel futuro centro ricerche, e precisamente l'acquisto dell'area e la centrale elettrica.

Il piano globale del progetto è anch'esso incluso nell'allegato 1.

3. Finanziamento dell'impianto SCIROCCO

3.1 La presente disposizione è basata su un costo a finire obbiettivo, per l'impianto SCIROCCO, nei limiti descritti nell'all. 1, di 48 MAU (C.E. di gennaio 89), e questa cifra sarà riportata alle condizioni economiche correnti secondo le regole ESA per l'aggiornamento dei costi.

Sarà applicabile il seguente schema fisso di co-finanziamento :

- il Governo italiano contribuirà con 28 MAU;
- l'ESA contribuirà con 20 MAU (dei quali 6 MAU sono già stati impegnati per studi in fase 1).

3.2 Un contratto di fase studi per lo SCIROCCO (corrispondente alla fase 1 del Programma di sviluppo Hermes) è stato concluso dall'ESA, con durata fino a Marzo 1991. Un contratto di sviluppo verrà concluso dall'ESA per il periodo 1991-93.

Il costo contrattuale dell'impianto, strettamente connesso al costo obbiettivo di 48 MAU, verrà negoziato dall'ESA sulla base di condizioni di prezzo fisso, approvato dal Comitato di Direzione (cfr. par. 5). La quota di partecipazione dell'ESA a un superamento massimo del 10% di questo costo obbiettivo iniziale non potrà comunque superare il 40%.

3.3 Nel caso in cui siano previste variazioni di costo, dovute a deviazioni dalle specifiche di base nel quadro del contratto, si terranno consultazioni nell'ambito del suddetto Comitato di Direzione, allo scopo di arrivare ad un accordo sulle azioni da intraprendere, nell'intento di assicurare la continuità del progetto SCIROCCO, con l'intesa che ogni extra-costo, se accettato, verrà pagato secondo uno schema 60% Italia/40% ESA.

3.4 Il profilo indicativo degli impegni è il seguente

	1989	1990	1991
Italia	-	-	28
ESA	6	-	14*

(*) soggetto ad approvazione del relativo bilancio del Programma di sviluppo Hermes

L'Italia impegnerà la totalità del suo contributo al CIRA entro il 1991, e provvederà ad erogare i pagamenti direttamente al CIRA, conformemente al seguente piano (indicativo) :

	1989/90	1991	1992	1993
Totale	6	12	18	12
Italia	-	9	13	6
ESA	6	3	5	6

4. Proprietà

Dopo il successo delle prove di accettazione, il Governo italiano diventerà proprietario dell'impianto. Nel caso in cui il Governo italiano voglia realizzare o vendere i beni mobili ed immobili finanziati dalle Parti secondo le presenti disposizioni, durante la vita utile o alla fine della loro vita utile, l'Agenzia verrà rimborsata del ricavo netto di tali vendite, in proporzione diretta alla sua parte di contribuzione nell'impianto, come definito noi paragrafi 3.1 - 3.3 qui sopra. L'Agenzia avrà un suo rappresentante nel Comitato che disporrà di questi beni.

5. Gestione delle attività di progetto e costruzione

5.1 Viene istituito un Comitato di Direzione SCIROCCO con i seguenti compiti :

- rivedere e approvare la base del progetto SCIROCCO, il relativo piano di sviluppo e l'annesso ammontare finanziario ;
- controllare lo stato di avanzamento della costruzione dello SCIROCCO ,
- controllare lo stato di avanzamento delle infrastrutture del sito (inclusa la centrale elettrica) ;
- controllare ed approvare (da un punto di vista tecnico e finanziario) le modifiche al progetto di base originario/al piano di sviluppo originario/all'ammontare finanziario originario ,

- autorizzare il Capo Programma SCIROCCO dell'ESA a pronunciare l'accettazione finale dell'impianto, nel rispetto delle regole italiane e dell'ESA.

Il Comitato di Direzione SCIROCCO sarà composto dai seguenti membri permanenti

per l'Italia da :

- un rappresentante del MURST
- un rappresentante da definire ,

per l'ESA da :

- il Direttore del Programma Hermes
- un rappresentante da definire.

La presenza di altri partecipanti può essere autorizzata dal Comitato di Direzione.

Il Comitato di Direzione SCIROCCO si riunirà normalmente ogni sei mesi e/o secondo necessità, e verrà co-presieduto dal rappresentante del MURST e dal Direttore del Programma Hermes.

Tutte le decisioni verranno prese su una base consensuale ; nel caso in cui un accordo non sia possibile, il Comitato di Direzione riferirà alle autorità rispettive nel MURST e nell'ESA.

Tutti i rapporti a questo Comitato verranno preparati dal Capo Programma SCIROCCO dell'ESA. che assicurerà anche il segretariato di ciascuna riunione.

Il ruolo del Comitato di Direzione SCIROCCO verrà rivisto dopo che sia stata pronunciata l'accettazione finale dell'impianto.

5.2 Nonostante lo schema di co-finanziamento, l'emissione e l'aggiornamento dei requisiti di sistema e le autorizzazioni di pagamento (per conto congiuntamente dell'ESA e dell'Italia) verranno fatti dall'Hermes Joint Team, che designerà, con l'accordo del Comitato di Direzione, un Capo Programma SCIROCCO e un responsabile contrattuale.

Questa autorità è soggetta :

- tecnicamente, ai limiti riportati nell'all. 1
- finanziariamente, all'ammontare finale.

5.3 Il Capo Programma SCIROCCO ha i seguenti compiti principali :

- dirige e controlla il lavoro eseguito dal CIRA sullo SCIROCCO ;
- è responsabile nei confronti del Comitato di Direzione dell'applicazione del piano di sviluppo ,

- certifica il raggiungimento delle tappe fondamentali del progetto, allo scopo di consentire i pagamenti per il contratto ESA e quelli del Governo italiano al CIRA, secondo modalità da stabilire ,
- pronuncia l'accettazione finale dello SCIROCCO, su proposta CIRA, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Comitato di Direzione.

5.4 Il CIRA è il primo contraente dello SCIROCCO e, di conseguenza, assicura la definizione e la costruzione dell'impianto fino a che quest'ultimo sia pronto per l'impiego.

6. Utilizzazione dell'impianto

Prima dell'accettazione finale, l'Agenzia e il MURST negozieranno i termini di un accordo per l'uso e lo sfruttamento dell'impianto SCIROCCO, secondo i principi seguenti ·

a) in ogni momento della vita operativa dell'impianto, all'ESA e ai suoi contraenti è e sarà garantito il diritto di accesso in tutta priorità per gli scopi dei programmi ESA ,

b) l'Agenzia prenderà a carico il costo della manutenzione dell'-impianto su una base pro rata temporis. Essa prenderà altresì a carico il pieno costo specifico delle prove effettuate per i suoi programmi ;

c) il MURST si assicurerà che il CIRA mantenga l'impianto in stato operativo (incluso il personale) per tutta la durata di vita dello SCIROCCO (circa 20 anni). Si procederà a consultazioni tra le Parti in caso di prolungati periodi di non utilizzo. Il MURST assumerà inoltre la responsabilità dell'impianto qualora il CIRA non possa più assicurarla.

L'accordo preciserà anche altre modalità della cooperazione.

Nel caso in cui il Programma Hermes sia interrotto, l'Agenzia si consulterà immediatamente col MURST, per concordare le modalità per porre fine a questa cooperazione.

La presente lettera si compone di due testi, uno in inglese e l'altro in italiano, entrambi ugualmente validi e autentici.

Se le disposizioni di cui sopra sono accettabili per il MURST, la presente assieme alla Sua risposta affermativa costituirà un Accordo tra l'Agenzia e il MURST che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

Cordialmente

J.M. Luton

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SCIROCCO

(per informazione)

Giugno 1991

DV/462.90

1. INTRODUZIONE

Il sistema di protezione termica del velivolo spaziale HERMES si è rivelato uno dei fattori critici del programma a causa delle più ridotte dimensioni del veicolo che provocano un riscaldamento più elevato rispetto allo Space Shuttle Orbiter. Per questo motivo è stato impostato un programma dettagliato di sviluppo riguardante vari tipi di impianti di prova necessari per la scelta del materiale, la progettazione dei vari componenti e la qualificazione del sottosistema.

In questo ambito una delle categorie importanti di impianti di prova è costituita dall'impianto ad arco plasma che simula il riscaldamento per convezione del materiale di protezione. Due piccoli impianti di questo tipo, l'LBK della DLR e il SIMOUN dell'AEROSPATIALE - AQUITAINE vengono utilizzati per la scelta del materiale e per qualificare gli elementi di progettazione, mentre non è disponibile un grande impianto in grado di compiere prove per componenti a vera grandezza.

Per colmare questa lacuna, il CIRA, Centro Italiano per la Ricerca Aerospaziale è stato incaricato dello studio di un grande impianto ad arco plasma in grado di soddisfare i requisiti per le prove di qualificazione.

Si troveranno qui di seguito una breve descrizione del sistema e informazioni sulla pianificazione del lavoro per l'attuazione del progetto.

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Una rappresentazione dell'impianto ad arcogetto è riportata nello schema 1.

Scirocco è costituito dai seguenti principali componenti: generatore ad arco a flusso convogliato, un alimentatore 70 MW C.C., due ugelli interscambiabili a numero di Mach ipersonico ed una camera di prova visitabile.

I sottosistemi ausiliari dell'impianto sono i seguenti .

- sistema di raffreddamento ad acqua,
- sistema da vuoto a eiettore a vapore
- sistema automatico di acquisizione dati.

Questa struttura fornisce su larga scala la possibilità di verificare componenti del sistema di Protezione Termica nelle due configurazioni di ristagno e di flusso di strato limite ad alto numero di Reynolds.

Figura 1

Nominalmente, un flusso d'aria fino a 3,5 kg/sec di aria ad una pressione media di 17,5 bar sarà riscaldato nel condotto segmentato del generatore ad arco tramite un arco elettrico creato tra anodo e catodo, ognuno in grado di sopportare intensità fino a 1000 A. L'acqua di raffreddamento per l'arco riscaldatore è distribuita ad una portata di 4600 l/sec con una pressione nominale di 70 bar.

La corrente continua necessaria all'operazione di riscaldamento ad arco è fornita da un alimentatore in corrente continua. La configurazione è composta da un sistema di 12 raddrizzatori pulsati controllati da tiristori che comprende sei ponti raddrizzatori trifase ad alto voltaggio utilizzabili in parallelo, in serie o in modo misto. Questi raddrizzatori sono alimentati da sei autotrasformatori. Ogni unità raddrizzatore è di 7500 V e 3000 A per una capacità totale di circa 135 MW in corrente continua.

Il flusso d'aria riscaldato dall'arco può essere diffuso da due ugelli interscambiabili

1. un ugello conico con un diametro di uscita di 1500 mm con un numero Mach di uscita di circa 7. Quest'ugello consente di studiare su larga scala i flussi di ristagno in un getto libero.

2. un ugello semiellittico che fornisce un flusso a getto aperto con un numero di Mach 5 per una sezione di prova piana che consente la prova di campioni di 60 x 60 cm in flusso di strato limite.

Tutti gli ugelli sono muniti di passaggi interni per il raffreddamento ad acqua.

I due ugelli sfociano in una galleria di prova che può essere mantenuta alla pressione minima di 1 mbar grazie al sistema da vuoto a eiettore, che pompa un flusso d'aria fino a 3,5 kg/sec.

Un sistema di acquisizione dati on line viene adoperato per registrare tutti i dati operativi utilizzabili e tutte le informazioni ottenute dalla strumentazione delle prove come ad esempio le sonde per la modellizzazione di temperatura, i trasduttori di pressione e le uscite per riprese all'infrarosso.

3. CALENDARIO DEL PROGETTO

Per attuare il progetto SCIROCCO sono previste le seguenti fasi:

- Progettazione preliminare (Fase A)
- Progettazione finale (Fase B)
- Costruzione (Fase C)
- Messa in opera (Fase D)

Come indicato dallo schema n.2, la fase preliminare di progettazione (Fase B) è stata già conclusa dando vita a un sistema di definizione in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dall'-utilizzatore. Nel corso della fase A, sono stati individuati numerosi settori tecnologici per i quali è stato programmato un ulteriore studio durante la Fase B. Questi settori sono i seguenti:

- il riscaldatore ad arco-plasma,
- gli ugelli,
- il diffusore

Basate sui risultati della Fase A, le attività della fase B sono andate dalla definizione del sottosistema fino alla definizione dei componenti dopo che aver definitivamente fissato i requisiti del sistema. Nello svolgimento di questa procedura gli elementi critici sono stati trattati per primi allo scopo di risparmiare tempo. La fase di costruzione inizierà con l'approvazione del primo contratto sul cammino critico per un sottosistema mentre gli altri sottosistemi

saranno ancora in fase di progettazione. Cio' necessario per ottenere un impianto operativo verso la fine del 1993.

Durante lo svolgimento del programma sono state pianificate numerose revisioni di progetto, la prima delle quali è stata la Revisione della concezione del sistema (System Conception Review) nel mese di Ottobre 1989. Il lavoro introduttivo della fase B ha consentito una definizione dettagliata dell'impianto ed una valutazione realistica dei costi necessari per completare la progettazione. Sulla base di questa valutazione dei costi, la spesa prevista per completare il progetto è stata fissata a 48 MAU (condizioni economiche all'1/89).

Prima di avviare la fase di costruzione, è stata tenuta una Revisione finale del progetto (Final Design Review) per confermare la definizione dettagliata del progetto SCIROCCO. La costruzione verrà ora iniziata sulla base dei risultati della revisione.

L'impianto verrà conseguato al gruppo operativo del CIRA dopo aver completato con successo la Revisione dello stato della fase operativa (Operational Readiness Review).

FASE	ATTIVITA'	1988	1989	1990	1991	1992	1993
A	PROGETTAZIONE PRELIMINARE						
	REVISIONE DELLA CONCEZIONE DEL SISTEMA						
B	PROGETTAZIONE FINALE						
	REVISIONE DEL PROGETTO FINALE						
C	COSTRUZIONE						
	COLLAUDO OPERATIVO						
	PROGETTAZIONE DETTAGLIATA						
	APPROVVIGIONAMENTO						
	FABBRICAZIONE						
	MESSA IN OPERA						
	AVVIAMENTO E CALIBRATURA						
D	FASE OPERATIVA						

Figura 2

CALENDARIO DEL PROGETTO SCIROCCO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Roma, 18 Giugno 1991

AS/RI(91)0803

c.a. Sig. J.M. LUTON
Direttore Generale
ESA
8-10, rue Mario-Nikis
75015 - Paris

Egregio Sig. Luton,

Con riferimento alla Sua lettera STS/F/4419 del 18 Giugno 1991, relativa all'accordo tra l'ESA e il MURST sullo sviluppo di un impianto ad Arco-Plasma (SCIROCCO) in Italia, avente il testo seguente

" Egregio Senatore,

Facendo seguito alle discussioni avute tra l'Agenzia e il MURST in ottobre e novembre 1990 sul finanziamento, il diritto d'accesso e l'utilizzazione dell'impianto SCIROCCO, ho l'onore di proporLe la nostra cooperazione negli anni a venire durante le fasi 2 e 3 dello sviluppo di un impianto ad arco-plasma, quale parte del Programma di Sviluppo Hermes.

1. Considerazioni generali

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha varato la fase 1 dello sviluppo del sistema Hermes per la prima volta l'Europa svilupperà un veicolo spaziale ipersonico a rientro.

La maggior parte delle installazioni a terra sono sviluppate e finanziate nell'ambito del Programma Hermes. Questi impianti, nonché la competenza tecnica acquisita nel relativo sviluppo ed utilizzazione, devono restare a disposizione dell'Europa per programmi futuri.

Grande attenzione è stata perciò portata dall'ESA, durante tutto il Programma di Sviluppo Hermes, alla riduzione del costo di finanziamento, rivolgendo l'invito alle Agenzie nazionali o ai governi degli Stati membri a contribuire a queste installazioni, in vista di altre possibilità d'uso al di fuori di Hermes, mantenendo nel contempo il diritto di accesso prioritario per l'ESA in futuro.

Un potente impianto ad arco-plasma (non ancora esistente in Europa), per provare delle parti di Hermes in un ambiente ad alta entalpia, è ritenuto indispensabile per il successo dello sviluppo di Hermes consapevole della sua importanza ed unicità, il Governo italiano ha proposto di installarlo in Italia.

2. Scopo

Si ricorda che il Governo italiano ha messo a disposizione del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA) dei fondi per acquisire un terreno a Capua, ove è in costruzione un centro di ricerche che includerà impianti ad alta capacità come SCIROCCO, e una centrale elettrica per azionarlo.

Inoltre, il Governo italiano ha designato il CIRA come futuro operatore dell'impianto SCIROCCO.

Oggetto della presente disposizione è di definire il quadro dello sviluppo, della costruzione, della messa in servizio, dell'accettazione e della operatività dell'impianto SCIROCCO così come definito nell'all.1, con esclusione di tutte le attività legate ad altri articoli esistenti nel futuro centro ricerche, e precisamente l'acquisto dell'area e la centrale elettrica.

Il piano globale del progetto è anch'esso incluso nell'allegato 1.

3. Finanziamento dell'impianto SCIROCCO

3.1 La presente disposizione è basata su un costo a finire obbiettivo, per l'impianto SCIROCCO, nei limiti descritti nell'all. 1, di 48 MAU (C.E. di gennaio 89), e questa cifra sarà riportata alle condizioni economiche correnti secondo le regole ESA per l'aggiornamento dei costi.

Sarà applicabile il seguente schema fisso di co-finanziamento ·

- il Governo italiano contribuirà con 28 MAU;
- l'ESA contribuirà con 20 MAU (dei quali 6 MAU sono già stati impegnati per studi in fase 1).

3.2 Un contratto di fase studi per lo SCIROCCO (corrispondente alla fase 1 del Programma di sviluppo Hermes) è stato concluso dall'ESA, con durata fino a Marzo 1991. Un contratto di sviluppo verrà concluso dall'ESA per il periodo 1991-93.

Il costo contrattuale dell'impianto, strettamente connesso al costo obbiettivo di 48 MAU, verrà negoziato dall'ESA sulla base di condizioni di prezzo fisso, approvato dal Comitato di Direzione (cfr. par. 5). La quota di partecipazione dell'ESA a un superamento massimo del 10% di questo costo obbiettivo iniziale non potrà comunque superare il 40%.

3.3 Nel caso in cui siano previste variazioni di costo, dovute a deviazioni dalle specifiche di base nel quadro del contratto, si terranno consultazioni nell'ambito del suddetto Comitato di Direzione, allo scopo di arrivare ad un accordo sulle azioni da intraprendere, nell'intento di assicurare la continuità del progetto SCIROCCO, con l'intesa che ogni extra-costo, se accettato, verrà pagato secondo uno schema 60% Italia/40% ESA.

3.4 Il profilo indicativo degli impegni è il seguente .

	1989	1990	1991
Italia	-	-	28
ESA	6	-	14*

(*) soggetto ad approvazione del relativo bilancio del Programma di sviluppo Hermes

L'Italia impegnerà la totalità del suo contributo al CIRA entro il 1991, e provvederà ad erogare i pagamenti direttamente al CIRA, conformemente al seguente piano (indicativo) ·

	1989/90	1991	1992	1993
Totale	6	12	18	12
Italia	-	9	13	6
ESA	6	3	5	6

4. Proprietà

Dopo il successo delle prove di accettazione, il Governo italiano diventerà proprietario dell'impianto. Nel caso in cui il Governo italiano voglia realizzare o vendere i beni mobili ed immobili finanziati dalle Parti secondo le presenti disposizioni, durante la vita utile o alla fine della loro vita utile, l'Agenzia verrà rimborsata del ricavo netto di tali vendite, in proporzione diretta alla sua parte di contribuzione nell'impianto, come definito nei paragrafi 3.1 - 3.3 qui sopra. L'Agenzia avrà un suo rappresentante nel Comitato che disporrà di questi beni.

5. Gestione delle attività di progetto e costruzione

5.1 Viene istituito un Comitato di Direzione SCIROCCO con i seguenti compiti ·

- rivedere e approvare la base del progetto SCIROCCO, il relativo piano di sviluppo e l'annesso ammontare finanziario ;

- controllare lo stato di avanzamento della costruzione dello SCIROCCO ,
- controllare lo stato di avanzamento delle infrastrutture del sito (inclusa la centrale elettrica) ,
- controllare ed approvare (da un punto di vista tecnico e finanziario) le modifiche al progetto di base originario/al piano di sviluppo originario/all'ammontare finanziario originario ,
- autorizzare il Capo Programma SCIROCCO dell'ESA a pronunciare l'accettazione finale dell'impianto, nel rispetto delle regole italiane e dell'ESA.

Il Comitato di Direzione SCIROCCO sarà composto dai seguenti membri permanenti

per l'Italia da :

- un rappresentante del MURST
- un rappresentante da definire ;

per l'ESA da :

- il Direttore del Programma Hermes
- un rappresentante da definire.

La presenza di altri partecipanti può essere autorizzata dal Comitato di Direzione.

Il Comitato di Direzione SCIROCCO si riunirà normalmente ogni sei mesi e/o secondo necessità, e verrà co-presieduto dal rappresentante del MURST e dal Direttore del Programma Hermes.

Tutte le decisioni verranno prese su una base consensuale , nel caso in cui un accordo non sia possibile, il Comitato di Direzione riferirà alle autorità rispettive nel MURST e nell'ESA.

Tutti i rapporti a questo Comitato verranno preparati dal Capo Programma SCIROCCO dell'ESA, che assicurerà anche il segretariato di ciascuna riunione.

Il ruolo del Comitato di Direzione SCIROCCO verrà rivisto dopo che sia stata pronunciata l'accettazione finale dell'impianto.

5.2 Nonostante lo schema di co-finanziamento, l'emissione e l'aggiornamento dei requisiti di sistema e le autorizzazioni di pagamento (per conto congiuntamente dell'ESA e dell'Italia) verranno fatti dall'Hermes Joint Team, che designerà, con l'accordo del Comitato di Direzione, un Capo Programma SCIROCCO e un responsabile contrattuale.

Questa autorità è soggetta
- tecnicamente, ai limiti riportati nell'all. 1
- finanziariamente, all'ammontare finale.

5.3 Il Capo Programma SCIROCCO ha i seguenti compiti principali

- dirige e controlla il lavoro eseguito dal CIRA sullo SCIROCCO ,
- è responsabile nei confronti del Comitato di Direzione dell'applicazione del piano di sviluppo ,
- certifica il raggiungimento delle tappe fondamentali del progetto, allo scopo di consentire i pagamenti per il contratto ESA e quelli del Governo italiano al CIRA, secondo modalità da stabilire ,
- pronuncia l'accettazione finale dello SCIROCCO, su proposta CIRA, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Comitato di Direzione.

5.4 Il CIRA è il primo contraente dello SCIROCCO e, di conseguenza, assicura la definizione e la costruzione dell'impianto fino a che quest'ultimo sia pronto per l'impiego.

6. Utilizzazione dell'impianto

Prima dell'accettazione finale, l'Agenzia e il MURST negozieranno i termini di un accordo per l'uso e lo sfruttamento dell'impianto SCIROCCO, secondo i principi seguenti

a) in ogni momento della vita operativa dell'impianto, all'ESA e ai suoi contraenti è e sarà garantito il diritto di accesso in tutta priorità per gli scopi dei programmi ESA ,

b) l'Agenzia prenderà a carico il costo della manutenzione dell'-impianto su una base pro rata temporis. Essa prenderà altresì a carico il pieno costo specifico delle prove effettuate per i suoi programmi ;

c) il MURST si assicurerà che il CIRA mantenga l'impianto in stato operativo (incluso il personale) per tutta la durata di vita dello SCIROCCO (circa 20 anni). Si procederà a consultazioni tra le Parti in caso di prolungati periodi di non utilizzo. Il MURST assumerà inoltre la responsabilità dell'impianto qualora il CIRA non possa più assicurarla.

L'accordo preciserà anche altre modalità della cooperazione.

Nel caso in cui il Programma Hermes sia interrotto, l'Agenzia si consulterà immediatamente col MURST, per concordare le modalità per porre fine a questa cooperazione.

La presente lettera si compone di due testi, uno in inglese e l'altro in italiano, entrambi ugualmente validi e autentici.

Se le disposizioni di cui sopra sono accettabili per il MURST, la presente assieme alla Sua risposta affermativa costituirà un Accordo tra l'Agenzia e il MURST che entrerà in vigore alla data della Sua risposta. "

Sono lieto di confermare con la presente che i termini della lettera di cui sopra sono accettabili per il MURST e pertanto costituiranno un accordo tra il MURST e l'Agenzia.

Cordialmente

Sen. Learco SAPORITO

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SCIROCCO

(per informazione)

Giugno 1991

DV/462.90

1. INTRODUZIONE

Il sistema di protezione termica del velivolo spaziale HERMÈS si è rivelato uno dei fattori critici del programma a causa delle più ridotte dimensioni del veicolo che provocano un riscaldamento più elevato rispetto allo Space Shuttle Orbiter. Per questo motivo è stato impostato un programma dettagliato di sviluppo riguardante vari tipi di impianti di prova necessari per la scelta del materiale, la progettazione dei vari componenti e la qualificazione del sottosistema.

In questo ambito una delle categorie importanti di impianti di prova è costituita dall'impianto ad arco plasma che simula il riscaldamento per convezione del materiale di protezione. Due piccoli impianti di questo tipo, l'LBK della DLR e il SIMOUN dell'AEROSPATIALE - AQUITAINE vengono utilizzati per la scelta del materiale e per qualificare gli elementi di progettazione, mentre non è disponibile un grande impianto in grado di compiere prove per componenti a vera grandezza.

Per colmare questa lacuna, il CIRA, Centro Italiano per la Ricerca Aerospaziale è stato incaricato dello studio di un grande impianto ad arco plasma in grado di soddisfare i requisiti per le prove di qualificazione.

Si troveranno qui di seguito una breve descrizione del sistema e informazioni sulla pianificazione del lavoro per l'attuazione del progetto.

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Una rappresentazione dell'impianto ad arcogetto è riportata nello schema 1.

Scirocco è costituito dai seguenti principali componenti: generatore ad arco a flusso convogliato, un alimentatore 70 MW C.C., due ugelli interscambiabili a numero di Mach ipersonico ed una camera di prova visitabile.

I sottosistemi ausiliari dell'impianto sono i seguenti

- sistema di raffreddamento ad acqua;
- sistema da vuoto a eiettore a vapore
- sistema automatico di acquisizione dati.

Questa struttura fornisce su larga scala la possibilità di verificare componenti del sistema di Protezione Termica nelle due configurazioni di ristagno e di flusso di strato limite ad alto numero di Reynolds.

Figura 1

Nominalmente, un flusso d'aria fino a 3,5 kg/sec di aria ad una pressione media di 17,5 bar sarà riscaldato nel condotto segmentato del generatore ad arco tramite un arco elettrico creato tra anodo e catodo, ognuno in grado di sopportare intensità fino a 1000 A. L'acqua di raffreddamento per l'arco riscaldatore è distribuita ad una portata di 4000 l/sec con una pressione nominale di 70 bar.

La corrente continua necessaria all'operazione di riscaldamento ad arco è fornita da un alimentatore in corrente continua. La configurazione è composta da un sistema di 12 raddrizzatori pulsati controllati da tiristori che comprende sei ponti raddrizzatori trifase ad alto voltaggio utilizzabili in parallelo, in serie o in modo misto. Questi raddrizzatori sono alimentati da sei autotrasformatori. Ogni unità raddrizzatore è di 7500 V e 3000 A per una capacità totale di circa 135 MW in corrente continua.

Il flusso d'aria riscaldato dall'arco può essere diffuso da due ugelli interscambiabili

1. un ugello conico con un diametro di uscita di 1500 mm con un numero Mach di uscita di circa 7. Quest'ugello consente di studiare su larga scala i flussi di ristagno in un getto libero.

2. un ugello semiellittico che fornisce un flusso a getto aperto con un numero di Mach 5 per una sezione di prova piana che consente la prova di campioni di 60 x 60 cm in flusso di strato limite.

Tutti gli ugelli sono muniti di passaggi interni per il raffreddamento ad acqua.

I due ugelli sfociano in una galleria di prova che può essere mantenuta alla pressione minima di 1 mbar grazie al sistema da vuoto a eiettore, che pompa un flusso d'aria fino a 3,5 kg/sec.

Un sistema di acquisizione dati on line viene adoperato per registrare tutti i dati operativi utilizzabili e tutte le informazioni ottenute dalla strumentazione delle prove come ad esempio le sonde per la modellizzazione di temperatura, i trasduttori di pressione e le uscite per riprese all'infrarosso.

3. CALENDARIO DEL PROGETTO

Per attuare il progetto SCIROCCO sono previste le seguenti fasi:

- Progettazione preliminare (Fase A)
- Progettazione finale (Fase B)
- Costruzione (Fase C)
- Messa in opera (Fase D)

Come indicato dallo schema n.2, la fase preliminare di progettazione (Fase B) è stata già conclusa dando vita a un sistema di definizione in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dall'-utilizzatore. Nel corso della fase A, sono stati individuati numerosi settori tecnologici per i quali è stato programmato un ulteriore studio durante la Fase B. Questi settori sono i seguenti:

- il riscaldatore ad arco-plasma,
- gli ugelli,
- il diffusore

Basate sui risultati della Fase A, le attività della fase B sono andate dalla definizione del sottosistema fino alla definizione dei componenti dopo che aver definitivamente fissato i requisiti del sistema. Nello svolgimento di questa procedura gli elementi critici sono stati trattati per primi allo scopo di risparmiare tempo. La fase di costruzione inizierà con l'approvazione del primo contratto sul cammino critico per un sottosistema mentre gli altri sottosistemi

saranno ancora in fase di progettazione. Cio' necessario per ottenere un impianto operativo verso la fine del 1993.

Durante lo svolgimento del programma sono state pianificate numerose revisioni di progetto, la prima delle quali è stata la Revisione della concezione del sistema (System Conception Review) nel mese di Ottobre 1989. Il lavoro introduttivo della fase B ha consentito una definizione dettagliata dell'impianto ed una valutazione realistica dei costi necessari per completare la progettazione. Sulla base di questa valutazione dei costi, la spesa prevista per completare il progetto è stata fissata a 48 MAU (condizioni economiche all'1/89).

Prima di avviare la fase di costruzione, è stata tenuta una Revisione finale del progetto (Final Design Review) per confermare la definizione dettagliata del progetto SCIROCCO. La costruzione verrà ora iniziata sulla base dei risultati della revisione.

L'impianto verrà conseguato al gruppo operativo del CIRA dopo aver completato con successo la Revisione dello stato della fase operativa (Operational Readiness Review).

FASE	ATTIVITA'	1988	1989	1990	1991	1992	1993
A	PROGETTAZIONE PRELIMINARE						
	REVISIONE DELLA CONCEZIONE DEL SISTEMA						
B	PROGETTAZIONE FINALE						
	REVISIONE DEL PROGETTO FINALE						
C	COSTRUZIONE						
	COLLAUDO OPERATIVO						
	PROGETTAZIONE DETTAGLIATA						
	APPROVVIGIONAMENTO						
	FABBRICAZIONE						
	MESSA IN OPERA						
	AVVIAMENTO E CALIBRATURA						
D	FASE OPERATIVA						

Figura 2

CALENDARIO DEL PROGETTO SCIROCCO

393.

Roma, 29 gennaio 1992

Accordo, mediante Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'India, per la proroga e la modifica dell'Accordo intergovernativo Italo-Indiano del 25 gennaio 1985, concernente la concessione di una linea di credito di quattrocento milioni di dollari USA

(Entrata in vigore: 29 gennaio 1992)

4 — Libreria - Suppl ord alla *G U* n 11

Your Excellency,

I have the honour to propose the following amendments to the Intergovernmental Agreement signed in Rome on 25th January 1985 by the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India authorizing export credits for an amount up to U.S. $ 400,000,000 to be used as buyer's and /or supplier's credits to purchase plant machinery, equipment and other capital goods including components and spare parts manufactured in Italy together with all related services:

1) <u>Currencies</u>

The credit can be utilized not only in U.S. Dollars but also in the following currencies: Swiss Francs, Deutsche Marks, Japanese Yen and Italian Lire ("the Currencies").

In order to achieve equivalency of value between the U.S. dollar amount and the Currencies, the exchange rates in force in Italy will be those resulting from the average of the Stock Exchanges of Rome and Milan, and will be applied as follows:

a) in the case of supplier's credits at the rate ruling on the date of signature of the commercial contract;

b) in the case of buyer's credits, at the rate ruling on the signing date of the loan agreement or on the signing date of the commercial contract where such contract is signed prior to the signing date of the loan agreement.

In addition, I would ask You to agree to examine the technical aspects relating to possible utilization of the European Currency Unit (ECU) in trade transactions between Italian and Indian firms with a view to using the ECU in both commercial contracts and loan agreements hereunder.

2) Credit institutions

Buyer's credits hereunder may be granted not only by Italian credit institutions, but also by foreign branches of Italian institutions.

Exceptionally, it will be possible to utilize the credit's line through foreign banks, upon request of the Indian side, on a case by case basis to be examined between governmental parties.

3) Terms of utilization

The contracts and loan agreements hereunder must be concluded within three years from the date of the present letter.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Rome, January 29, 1992

Vito Lattanzio
Minister of Foreign Trade

Hon. P.CHIDAMBARAM.
Minister of State for Commerce
Government of the Republic of India

MINISTER OF STATE FOR COMMERCE
GOVERNMENT OF INDIA

January 29, 1992

Your Excellency,

I have the honour to refer to your letter of January 29, 1992 regarding the renewal of the Intergovernmental Agreement signed in Rome on 25th January 1985 by the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India authorising export credits for an amount up to U.S. Dollars 400,000,000 to be used as buyer's and /or supplier's credits to purchase plant machinery, equipment and other capital goods including components and spare parts manufactured in Italy together with all related services and the amendments proposed therein which reads as follows:

"Your Excellency,

I have the honour to propose the following amendments to the Intergovernmental Agreement signed in Rome on 25th January 1985 by the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India authorizing export credits for an amount up to U.S.$ 400,000,000 to be used as buyer's and /or supplier's credits to purchase plant machinery, equipment and other capital goods including components and spare parts manufactured in Italy together with all related services:

1) Currencies

The credit can be utilized not only in U.S. Dollars but also in the following currencies: Swiss Francs, Deutsche Marks, Japanese Yen and Italian Lire ("the Currencies").

In order to achieve equivalency of value between the U.S. dollar amount and the Currencies, the exchange rates in force in Italy will be those resulting from the average of the Stock Exchanges of Rome and Milan, and will be applied as follows:

a) in the case of supplier's credits at the rate ruling on the date of signature of the commercial contract;

b) In the case of buyer's credits, at the rate ruling on the signing date of the loan agreement or on the signing date of the commercial contract where such contract is signed prior to the signing date of the loan agreement.

In addition, I would ask you to agree to examine the technical aspects relating to possible utilization of the European Currency Unit (ECU) in trade transactions between Italian and Indian firms with a view to using the ECU in both commercial contracts and loan agreements hereunder.

2) **Credit institutions**

Buyer's credits hereunder may be granted not only by Italian credit institutions, but also by foreign branches of Italian institutions.

Exceptionally, it will be possible to utilize the credit's line through foreign banks, upon request of the Indian side, on a case by case basis to be examined between governmental parties.

3) **Terms of utilization**

The contracts and loan agreements hereunder must be concluded within three years from the date of the present letter.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Rome, January 29, 1992

Vito Lattanzio
Minister of Foreign Trade

Hon. P. CHIDAMBARAM
Minister of State for Commerce
Government of the Republic of India."

I have the honour to convey the acceptance of my Government to the contents of the above letter.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

(P. CHIDAMBARAM)

Hon. Dr. Vito Lattanzio
Minister of Foreign Trade
Government of the Republic of Italy
Rome.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

"Eccellenza,

Ho l'onore di proporre i seguenti emendamenti all'Accordo intergovernativo firmato a Roma il 25 gennaio 1985 dal Governo della Repubblica italiana e dal Governo della Repubblica Indiana che autorizza crediti all'esportazione per un importo fino a dollari USA 400.000.000 da utilizzare come crediti d'acquisto o crediti fornitori per acquistare componenti e parti di ricambio fabbricate in Italia assieme a tutti i servizi connessi:

1) Valute

Il credito può essere utilizzato non solo in dollari USA ma anche nelle seguenti valute: franchi svizzeri, marchi tedeschi, yen giapponese e lire italiane (" valute").

Al fine di ottenere l'equivalenza di valuta tra l'importo in dollari USA e le valute, i tassi di cambio in vigore in Italia saranno quelli risultanti dalla media delle Borse valori di Roma e di Milano e saranno applicati come segue:

a) nel caso di crediti fornitori al tasso in vigore alla data della firma del contratto commerciale;

b) nel caso di crediti di acquisto, al tasso in vigore alla data della firma dell'Accordo di credito o alla data di firma del contratto commerciale qualora tale contratto sia stato firmato precedentemente alla data della firma dell'Accordo di credito.

Inoltre vorrei pregarLa di esaminare gli aspetti tecnici in merito al possibile uso della Unita' Europea Valutaria (ECU) nelle transazioni commerciali tra le società italiane ed indiane in vista di utilizzare l'ECU sia nei contratti commerciali che negli accordi di credito di cui sopra.

2) Istituti di credito

I crediti fornitori menzionati possono essere concessi non solo dagl istituti di credito italiani, ma anche da filiali estere di istituti italiani.

In via eccezionale sarà possibile utilizzare la linea di credito per mezzo di banche estere, a richiesta della parte indiana e su una base caso per caso da stabilirsi tra le parti governative.

3) Condizioni di utilizzazione

I contratti e gli accordi di credito menzionati devono essere stipulati entro tre anni dalla data della presente lettera.

Voglia accettare, Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Roma, 29 gennaio 1992

Vito Lattanzio
Ministro del Commercio con l'Estero

On. P. CHIDAMBARAM
Ministro di Stato per il Commercio
Governo della Repubblica dell'India"

Ministro di Stato per il Commercio
Governo dell'India

29 Gennaio 1992

Eccellenza

Ho l'onore di far riferimento alla Sua lettera del 29 gennaio 1992 relativa al rinnovo dell'Accordo intergovernativo firmato a Roma il 25 gennaio 1985 dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica Indiana che autorizza crediti all'esportazione per un importo fino a dollari USA 400.000.000 da utilizzarsi come crediti d'acquisto o crediti fornitori per acquistare macchinari per impianti, equipaggiamenti ed altri beni strumentali, compresi i componenti e le parti di ricambio fabbricate in Italia assieme a tutti i servizi connessi, nonché agli emendamenti ivi proposti, del seguente tenore:

"Eccellenza,

Ho l'onore di proporre i seguenti emendamenti all'Accordo intergovernativo firmato a Roma il 25 gennaio 1985 dal Governo della Repubblica italiana e dal Governo della Repubblica Indiana che autorizza crediti all'esportazione per un importo fino a dollari USA 400.000.000 da utilizzare come crediti d'acquisto o crediti fornitori per acquistare componenti e parti di ricambio fabbricate in Italia assieme a tutti i servizi connessi:

1) Valute

Il credito può essere utilizzato non solo in dollari USA ma anche nelle seguenti valute: franchi svizzeri, marchi tedeschi, yen giapponese e lire italiane (" valute").

Al fine di ottenere l'equivalenza di valuta tra l'importo in dollari USA e le valute, i tassi di cambio in vigore in Italia saranno quelli risultanti dalla media delle Borse valori di Roma e di Milano e saranno applicati come segue:

a) nel caso di crediti fornitori al tasso in vigore alla data della firma del contratto commerciale;

b) nel caso di crediti di acquisto, al tasso in vigore alla data della firma dell'Accordo di credito o alla data di firma del contratto commerciale qualora tale contratto sia stato firmato precedentemente alla data della firma dell'Accordo di credito.

Inoltre vorrei pregarLa di esaminare gli aspetti tecnici in merito al possibile uso della Unita' Europea Valutaria (ECU) nelle transazioni commerciali tra le società italiane ed indiane in vista di utilizzare l'ECU sia nei contratti commerciali che negli accordi di credito di cui sopra.

2) Istituti di credito

I crediti fornitori menzionati possono essere concessi non solo dagli istituti di credito italiani, ma anche da filiali estere di istituti italiani.

In via eccezionale sarà possibile utilizzare la linea di credito per mezzo di banche estere, a richiesta della parte indiana e su una base caso per caso da stabilirsi tra le parti governative.

3) Condizioni di utilizzazione

I contratti e gli accordi di credito menzionati devono essere stipulati entro tre anni dalla data della presente lettera.

Voglia accettare, Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Roma, 29 gennaio 1992

Vito Lattanzio
Ministro del Commercio con l'Estero

On. P. CHIDAMBARAM
Ministro di Stato per il Commercio
Governo della Repubblica dell'India"

Ho l'onore di comunicarle l'accettazione del mio Governo per quanto riguarda il contenuto della sopradetta lettera.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(P.CHIDAMBARAM)

On. Dr. Vito Lattanzio
Ministero per il Commercio Estero
Governo della Repubblica Italiana
Roma

394.

Gibuti, 15 novembre/15 dicembre 1992

Scambio di Note tra Italia e Gibuti modificativo del Protocollo finanziario di «Commodity Aid» del 22 luglio 1991

(Entrata in vigore: 15 dicembre 1992)

AMBASCIATA D'ITALIA

N. 000802

DATE 15 NOV 1992

NOTE VERBALE

L'Ambassade d'Italie presente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et se referant au **Protocole de "Commodity Aid"**, signé le 22 Juillet 1991 a Djibouti, a l'honneur de l'informer que la Direction Générale de la Cooperation au Développement du Ministère italien des Affaires Etrangères entend proposer certaines modifications ameliorativves au texte du dit Protocole financier,et ceci dans le but de rendre plus facile et accélerée l'utilisation du commodity aid.

Les modifications proposées sont les suivantes:

a) Au point 5 de l'art. 3, après la phrase: "la Société enverra les contrats,visés avec timbre adéquat, au Comité qui, après les avoir visés pour approbation", ajouter la phrase: "les fera signér, pour conformité, par l'expert italien dont au point 1, et...";

b) au point 4) 1. Clauses contractuelles de l'Annexe 2, après la phrase; -" verbal de consigne au destinataire", ajouter la phrase: "ou au responsable".

Les susdites modifications ont ete discutées et convenues au cours d'une reunion qui s'est déroulée le 8 octobre 1992, entre l'expert, la Société de procurement, la Société de surveillance et la Banque Agente.

L'Ambassade d'Italie prie le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de vouloir bien porter ce qui precède à la connaissance des Autorités Djiboutiennes competentes et d'en faire connaître, dans les plus brefs delais, leur décision a cet egard.

L'Ambassade d'Italie saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopéretion l'assurance de sa haute considération.

Au Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération
de la République de Djibouti
Djibouti

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
UNITE - EGALITE - PAIX

PREMIER MINISTRE
CHARGE DU PLAN
ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

جمهورية جيبوتي
الوحدة ـ المساواة ـ السلام

رئيس الوزراء
المسؤول عن التخطيط
وتهيئة الاراضي

Djibouti, le 15 DEC. 1992 *199* ...

جيبوتي في ....

N° 542/PM.

Le Premier ministre

A

S.E. Piero CORDONE

Ambassadeur d'Italie.

Excellence,

Suite à votre note verbale N° 000 802 du 15 Novembre 1992 se référant à l'accord de COMMODITY AIDS signé le 22 juillet 1991, j'ai l'honneur de vous donner mon accord sur les modifications amélioratives demandées par la D.G.C.S. concernant le point 5 de l'Art. 3 et le point 4 de l'Art. 2.

Je vous prie de croire, Excellence, en l'assurance de ma considération distinguée.

BARKAT GOURAD HAMADOU

TRADUZIONE NON UFFICIALE

15 Novembre 1992

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e con al **Protocollo di "Commodity Aid"** firmato il 22 luglio 1991 a Djibouti, ha l'onore di informare che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Italiano degli Affari Esteri,intende proporre alcune modifiche al fine di migliorare il testo di detto Protocollo finanziario, al fine di rendere più rapida ed agevole l'utilizzazione del "commodity aid".

Le modifiche proposte sono le seguenti:

a) Al punto 5 dell'art.3, dopo la frase:"la Società inviera i contratti,vistati con un apposito bollo, al Comitato il quale, dopo averli vidimati per approvazione", aggiungere la frase:" li farà firmare, per conformità, dall'esperto italiano di cui al punto 1, e...";

b) al punto 4) 1. Clausole contrattuali dell'Annesso 2, dopo la frase "verbale di consegna al destinatario", aggiungere la frase :" o al responsabile".

Dette modifiche sono state dibattute e concordate nel corso di una riunione svoltasi l'8 ottobre 1992 tra l'esperto, la Società di approvigionamento,la Società di sorveglianza e la Banca Agente.

L'Ambasciata d'Italia prega il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione di voler cortesemente trasmettere quanto sopra alle Autorità competenti di Djibouti e desidera essere informata il prima possibile .della loro decisione a tale riguardo.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione i sensi della sua alta considerazione.

Al Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione
della Repubblica di Djbouti
Djibouti

Djbouti,il 15 dicembre 1992

Il Primo Ministro

A

S.E. Piero CORDONE
Ambasciatore d'Italia

Eccellenza,

a seguito della Sua Nota Verbale N. 000 802 del 15 Novembre 1992 facente riferimento all'Accordo di COMMODITY AIDS firmato il 22 luglio 1991, ho l'onore di comunicarLe il mio accordo in relazione alle modifiche migliorative richieste dalla D.G.C.S. per il punto 5 dell'Art. 3 ed il punto 4 dell'Art.2.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

BARKAT GOURAD HAMABOULI

395.

Roma, 14 gennaio 1993

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Benin, con quattro Allegati (1)

(Entrata in vigore: 14 gennaio 1993)

(1) Gli Allegati di natura tecnica (tabelle SACE) non vengono pubblicati.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Benin, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 18 Décembre 1991, concernant la consolidation de la dette de la République du Benin, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en intérêts, dues entre le 1er Janvier 1992 et le 31 Juillet 1993 et non réglées, résultant de l'Accord de Consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Benin conclu en application du Procès - Verbal de Paris du 22 Juin 1989 (Annexe A);

b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en intérêts échues et non réglées au 31 Décembre 1991 (Annexe B);

c) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1991 sur les dettes dont au paragraphe b) de cet Article, calculés aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III de cet Accord (Annexe C);

d) le règlement des arriérés au 31 Décembre 1991 se rapportant à des crédits commerciaux, comportant une durée de crédit inférieure ou égale à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou de toute forme d'arrangement financier conclu avant le 18 Décembre 1991 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après denommée "SACE" (Annexe D).

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes au-présent Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

1) Les dettes visées à l'Article I, paragraphes a), b) et c), seront remboursées et transferées par la Caisse Autonome d'Amortissement, agissant pour le compte du Gouvernement de la République du Benin (ci-après dénommée "Caisse"), à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 14 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 15 Avril 2001 et le dernier le 15 Octobre 2007.

2) Les dettes visées à l'Article I, paragraphe d), seront remboursées et transferées par la "Caisse" à la "SACE" en deux versements égaux, le 30 Juin 1993 et le 31 Décembre 1993.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "Caisse" s'engage à rembourser et à transferer à la "SACE" les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance en ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes a), b) et d) du précédent Article I et à partir du ler Janvier 1992 en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe c) du précèdent Article I jusqu'au règlement total des dettes mêmes, calculés aux taux d'intérêt de 5,30% par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, de 12,75% par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes et de 7,50 % par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Suisses.

Les intérêts seront payés, dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, comme suit:

- en versements semestriels (15 Avril - 15 Octobre) dont le premier échéant le 15 avril 1993, pour ce qui concerne les dettes visées à l'Article II, paragraphe 1);
- aux mêmes dates indiquées à l'Article II, paragraphe 2), pour ce qui concerne les dettes visées au même Article II, paragraphe 2).

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se

réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses desdits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.
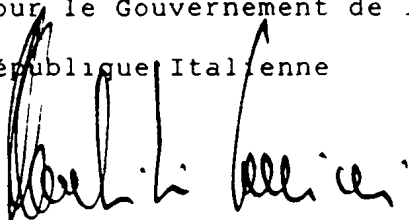
ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
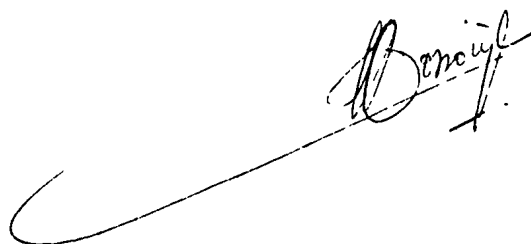
En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires, en langue française à Rome
le 14 Janvier 1993

Pour le Gouvernement de la République Italienne	Pour le Gouvernement de la République du Benin

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BENIN

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Benin, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle intese del Processo Verbale firmato a Parigi il 18 Dicembre 1991, relativo al consolidamento del debito della Repubblica del Benin, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne :

a) il consolidamento dei debiti, in interessi, dovuti dal 1 gennaio 1992 al 31 luglio 1993 e non pagati, derivanti dall' Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Benin concluso in applicazione del Processo Verbale di Parigi del 22 Giugno 1989 (Annesso A);

b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, in interessi scaduti e non pagati al 31 Dicembre 1991 (Annesso B);

c) il consolidamento degli interessi di mora maturati al 31 dicembre 1991 sui debiti di cui al paragrafo b) del presente Articolo, calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo III del presente Accordo (Annesso C);

d) il pagamento degli arretrati al 31 Dicembre 1991 relativi a crediti commerciali con scadenza originaria inferiore o pari ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di qualsiasi forma d'intesa finanziaria conclusa anteriormente al 18 dicembre 1991 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, di seguito denominata "SACE" (Annesso D).

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b) e c) saranno rimborsati e trasferiti dalla Cassa Autonoma di Ammortamento agente per conto della Repubblica del Benin (in appresso denominata"Cassa") alla SACE, nelle valute indicate nei rispettivi contratti o Convenzioni finanziarie, in 14 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà pagata il 15 aprile 2001 e l'ultima il 15 ottobre 2007.

2) I debiti di cui all'Articolo I, paragrafo d) saranno rimborsati e trasferiti dalla "Cassa" alla "SACE" in due rate uguali, il 30 giugno 1993 et il 31 dicembre 1993.

ARTICOLO IV

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é ristrutturato ai sensi del presente Accordo, la "Cassa" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti in questione a partire dalla data di scadenza per quanto riguarda i debiti indicati ai paragrafi a), b) e d) del precedente Articolo I ed a decorrere dal 1 gennaio 1992 per quanto concerne i debiti indicati al paragrafo c) del precedente Articolo I fino al saldo totale degli stessi calcolati al tasso d'interesse del 5,30% annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA, del 12,75% annuo per quanto concerne i debiti in Lire italiane e del 7,50% annuo per quanto riguarda i debiti in franchi svizzeri.

Gli interessi saranno pagati, nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue:

- in rate semestrali (15 Aprile - 15 Ottobre) la prima delle quali a scadere il 15 aprile 1993, per quanto concerne i debiti di cui all'Articolo II, paragrafo 1);

- alle stesse date indicate all'Articolo II, paragrafo 2), per quanto concerne i debiti di cui allo stesso Articolo II, paragrafo 2).

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, o gli impegni contrattuali sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I ed indicati nelle liste allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede, i sottoscritti rappresentanti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 14 gennaio 1993, in due esemplari in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Benin

396.

Roma, 12 febbraio 1993

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulla reciproca tutela delle informazioni classificate

(Entrata in vigore: 16 giugno 1993)

ACCORDO

tra la Repubblica Italiana e
la Repubblica Federale di Germania
sulla reciproca tutela delle informazioni classificate

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica Federale di Germania

nel comune intento di garantire la Tutela del segreto delle informazioni classificate che vengono scambiate tra i competenti organi governativi della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Italiana oppure nell'ambito di commesse governative a imprese industriali italiane o tedesche, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizione dei termini

Il termine "**informazione classificata**" comprende, ai sensi del presente accordo, informazioni, documenti e materiali di ogni genere cui è attribuita dalle autorità competenti o secondo loro direttive, una classifica di segretezza indipendentemente dal fatto che siano trasmesse a voce, per iscritto, mediante consegna di oggetti, o in ogni altra maniera.

Articolo 2

Misure di sicurezza

(1) Le parti contraenti adottano - nell'ambito delle rispettive norme nazionali - tutti i provvedimenti adatti alla tutela delle informazioni classificate che ai sensi di questo accordo, vengono scambiate tra i 2 Paesi o prodotte presso Ditte/Enti in connessione ad una commessa classificata.
Le parti contraenti concedono a tali informazioni classificate almeno la stessa Tutela del segreto prescritta per le loro informazioni classificate aventi analogo grado di classifica di segretezza.

Qualora per le informazioni classificate con qualifica NATO valgano disposizioni di sicurezza più restrittive, queste ultime verranno applicate. Le autorità competenti delle parti contraenti prendono conoscenza delle norme di sicurezza vigenti presso l'altra parte contraente.

(2) Le parti contraenti autorizzano la cessione di informazioni classificate a Paesi Terzi od Organizzazioni Internazionali solo con la preventiva approvazione della competente autorità responsabile della tutela del Segreto del Paese originatore e si impegnano ad autorizzare l'utilizzo di tali informazioni esclusivamente per lo scopo previsto.

(3) Possono essere autorizzate ad avere accesso alle informazioni classificate soltanto quelle persone le cui funzioni ne rendano necessaria la conoscenza. Il controllo di sicurezza all'uopo necessario deve essere almeno altrettanto severo quanto quello per l'accesso alle informazioni classificate nazionali.

(4) Le parti contraenti provvedono affinché all'interno del loro territorio nazionale vengano effettuate le necessarie ispezioni di sicurezza e vengano osservate le norme di sicurezza.

Articolo 3

Commesse classificate

(1) L'organo competente della parte contraente cui appartiene il committente informa tempestivamente l'organo competente dell'altra parte contraente in merito alla progettata assegnazione di una commessa di materiale classificato con l'indicazione del previsto commissionario, dell'oggetto della commessa, e delle sue parti cui verrà attribuita una classifica di segretezza.

(2) L'organo competente della parte contraente informa la competente autorità dell'altra parte contraente in merito alle garanzie per la sicurezza materiale e per la sicurezza del personale riferentisi al commissionario.

Articolo 4

Esecuzione di commesse classificate

(1) L'organo competente per il committente dispone affinché ogni informazione classificata che viene trasmessa o prodotta nel quadro della commessa riceva una classifica di segretezza; esso trasmette all'organo competente per il commissionario un quadro, in forma di lista, relativo al livello di segretezza di tutte le informazioni classificate.

Contemporaneamente comunica all'organo competente per il commissionario che il commissionario stesso si è impegnato nei confronti del committente a trattare il materiale classificato affidatogli secondo le norme di sicurezza vigenti nel proprio paese e a rilasciare, sulla base delle rispettive norme nazionali, alle competenti autorità del suo paese la dichiarazione all'uopo necessaria (clausola di segretezza).

(2) L'organo competente per il commissionario rilascia una conferma scritta della ricezione della lista della classifica del materiale classificato trasmessagli e inoltra tale lista al commissionario. Esso dispone che il commissionario tratti le parti classificate della commessa secondo la lista dei livelli di segretezza conformemente alle norme di sicurezza nazionali previste per i livelli di classifica di segretezza equivalenti.

(3) Nel caso in cui sia consentita la concessione di sub-commessa valgono per analogia i comma 1 e 2.

(4) Le parti contraenti avranno cura che si inizi con l'esecuzione delle parti di una commessa di materiale classificato che necessitano la tutela del segreto solo allorquando l'autorità competente per il commissionario abbia confermato che il commissionario sia stato abilitato ad effettuare lavorazioni classificate al livello richiesto.

Articolo 5

Contrassegni

(1) Le informazioni classificate trasmesse verranno contrassegnate dall'organo competente dello stato ricevente o da altro organo da questi delegato anche con l'equivalente livello di classifica di segretezza nazionale.

Gli equivalenti gradi di segretezza sono:

Repubblica Italiana	Repubblica Federale di Germania
Segretissimo	Streng Geheim
Segreto	Geheim
Riservatissimo	VS-Vertraulich
Riservato	VS-nur fur den Dienstgebrauch

(2) Tale obbligo di contrassegno vale anche per le informazioni classificate che il ricevente produce o riproduce in connessione a commesse di materiale classificato.

(3) Per informazioni che non sono considerate classificate ai fini del presente Accordo (per es. segreti aziendali e commerciali) deve essere usato un sistema di identificazione che si distingua nettamente dalle classifiche di segretezza sopra citati.

(4) Le classifiche di segretezza verranno, ove applicabile, modificate o eliminate nello Stato ricevente solo su disposizione dell'organo competente dello Stato d'origine. L'organo competente dello Stato d'origine comunica all'organo competente dello Stato ricevente con sei settimane di preavviso la propria intenzione di modificare o eliminare una classifica di segretezza.

Articolo 6

Trasporto di informazioni classificate

(1) Le informazioni classificate vengono trasportate da uno Stato all'altro di massima mediante corriere diplomatico o militare.
L'organo competente conferma la ricezione e inoltra le informazioni classificate al destinatario in base alle norme di sicurezza nazionali.

(2) Le autorità competenti possono stabilire per Programmi o commesse ben definiti - in generale o con determinate limitazioni - che le informazioni classificate, fino al livello di segretezza SEGRETO compreso, possano essere trasportate per vie diverse da quelle diplomatiche o militari e precisamente in quei casi in cui l'impiego di tali vie diplomatiche o militari ritarderebbe eccessivamente o complicherebbe il trasporto di un oggetto o l'esecuzione di una commessa.

In tali casi la designazione dell'incaricato al trasporto avverrà sulla base delle rispettive norme nazionali. A questo proposito:

- l'incaricato al trasporto dovrà essere abilitato ad un livello di segretezza corrispondente a quello delle informazioni classificate da trasportare;

- al mittente dovrà rimanere un elenco delle informazioni classificate trasportate; una copia di tale elenco deve essere consegnata al destinatario per l'inoltro all'organo competente;

- le informazioni classificate dovranno essere preparate al trasporto secondo le rispettive disposizioni nazionali vigenti in materia di trasporti;

- la consegna del materiale classificato dovrà avvenire dietro rilascio di apposita ricevuta.

L'autorità di sicurezza competente per il mittente rilascia un passi per corriere, che la persona incaricata al trasporto deve portare con sé.

Le autorità competenti stabiliscono il mezzo di trasporto, l'itinerario e la scorta in ogni singolo caso di trasporto di materiali e documenti classificati di considerevole mole.

Articolo 7

Disciplina delle visite

(1) Ai visitatori di uno degli Stati contraenti viene concesso accesso a informazioni classificate, o ad Enti nei quali vengono trattate informazioni classificate, solo previa autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato in cui verrà effettuata la visita. Tale autorizzazione viene concessa solo a persone che sono state sottoposte ad un controllo di sicurezza e sono abilitate ad avere accesso ad informazioni classificate del relativo livello di segretezza, sulla base delle rispettive norme nazionali.

(2) La visita dovrà essere richiesta all'organo competente dello Stato da visitare, secondo le norme in vigore presso quest'ultimo, almeno quattro settimane prima dell'inizio della visita. Nella richiesta dovranno essere indicati il nome del visitatore, il grado della sua abilitazione, l'Ente da visitare, nonchè lo scopo preciso della sua visita, gli argomenti da trattare, la data della visita, nonchè l'Ente presso il quale il visitatore è impiegato.

(3) Le autorità competenti possono concedere il permesso di visita per un determinato periodo, che non può tuttavia superare i 12 mesi.

(4) L'organo competente dello Stato dal quale provengono i visitatori può eccezionalmente, in caso di imprevedibili e improrogabili esigenze, richiedere direttamente all'organo competente dello Stato da visitare una "visita di emergenza" con un preavviso minore di quello sopracitato.

Articolo 8

Infrazioni alla sicurezza delle informazioni classificate

(1) Infrazioni alle norme di sicurezza nei casi in cui una compromissione non è da escludere, viene sospettata o riscontrata, dovranno essere comunicate immediatamente all'altra parte contraente.

(2) Le infrazioni alle norme di sicurezza vengono esaminate e perseguite dalle competenti autorità o Tribunali dello Stato in cui avvengono, in base alle disposizioni nazionali.

Articolo 9

Spese per la sicurezza

Le spese che ciascuna delle autorità competenti delle parti contraenti dovranno affrontare nell'esecuzione delle misure di sicurezza, non saranno rimborsate dall'altra parte contraente.

Articolo 10

Autorità competenti

Ai fini di questo Accordo le autorità competenti nei due Stati, verranno rispettivamente comunicate.

Articolo 11

Rapporto nei confronti di altre Convenzioni

Altre Convenzioni esistenti fra le parti con le quali venga disciplinata la tutela delle informazioni classificate continuano a valere ove non siano in contrasto con il presente Accordo.

Articolo 12

Consultazioni

Ciascuna delle Parti contraenti consente agli esperti di sicurezza dell'altra Parte contraente di visitare saltuariamente, previo consenso reciproco, il proprio territorio nazionale per discutere con le proprie autorità di sicurezza le misure e i metodi adottati per la protezione di informazioni classificate, messe a disposizione dall'altra Parte contraente.

Articolo 13

Entrata in vigore e denuncia

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica Italiana avrà notificato al Governo della Repubblica Federale di Germania l'avvenuto completamento delle procedure interne per l'adozione del Trattato.

(2) Ognuna delle parti contraenti può denunciare il presente Accordo per iscritto con un preavviso di sei mesi. In tale caso le informazioni classificate trasmesse all'altra Parte, o da questi prodotte in base al presente Accordo, dovranno ancora essere trattate a norma delle disposizioni del presente Accordo.
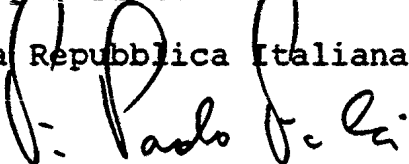
Fatto a Roma il 12 febbraio 1993

in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

per il Governo della Repubblica Italiana	per il Governo della Repubblica Federale di Germania

397.

Roma, 28 maggio 1993

Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni della Repubblica di Belarus nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata

(Entrata in vigore: 5 ottobre 1993)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI DELLA REPUBBLICA DI BELARUS NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro degli Affari Interni della Repubbica di Belarus, chiamati in seguito "Parti contraenti";

VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;

CONVINTI che la cooperazione internazionale è indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato;

CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio-economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;

CONSAPEVOLI altresì che detto traffico illecito vede sempre più coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale;

CONSIDERATE pertanto la necessità e la comune volontà di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, come confermato anche nel verbale della riunione tra il Ministero dell'Interno della

Repubblica di Italia e il Ministero degli Affari Interni della Repubblica di Belarus per lo scambio di informazioni computerizzate, attinenti al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope lungo la "Rotta balcanica", firmato a Minsk l'11 gennaio 1993;

CONVENGONO

Articolo I

1. Ai fini del presente Accordo, sarà istituito un Comitato misto per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.

2. Il Comitato misto sarà co-presieduto dai due Ministri e comprenderà rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno, nonchè degli Affari Esteri, responsabili delle Forze dell'Ordine, esperti nei settori menzionati nel presente Accordo.

3. Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi la necessità, rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici.

4. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessità, su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri straordinari, anche tra soli rappresentanti ministeriali, per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza.

Articolo II

In conformità con le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:

a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonchè delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati;

b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonché di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalità organizzata;

c) concorderanno le modalità di collegamento più opportune per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalità organizzata.

d) si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui sia questione di lotta al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla criminalità organizzata.

Articolo III

1. In conformità delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi bi-multilaterali:

   a) su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte promuove procedure investigative presso gli organi competenti nel caso di attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la criminalità organizzata;

   b) la parte richiesta farà ogni sforzo per attuare i provvedimenti richiesti nel più breve tempo possibile. I risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte richiedente;

   c) i funzionari degli organi competenti della Parte richiedente possono essere presenti all'attuazione dei provvedimenti richiesti, con l'approvazione degli organi centrali competenti dell'altra Parte. In tal caso i medesimi si conformeranno alle leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica vigente in detto Paese.

2. Le predette procedure investigative non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranità e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale. In tal caso una motivata comunicazione di diniego di assistenza sarà tempestivamente comunicata alla Parte richiedente.

Articolo IV

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:

   a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
   b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
   c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
   d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;
   e) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sistemi di occultamento delle sostanze stesse.

2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, metterà a disposizione dell'altra Parte - in conformità alla legislazione nazionale - tutti i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato e in particolare da quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

4. Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, incontri, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga.

Articolo V

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalità organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su:

   a) le varie forme di criminalità organizzata e i metodi della lotta contro di essa;

   b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi:

   c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di cui al punto b);

   d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aereoporti e negli scali marittimi, nonché la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;

   e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonché gli altri crimini connessi con la criminalità organizzata, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti.

2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di lotta contro la criminalità organizzata, nonché i testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità.

3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata, nonché le reciproche esperienze circa le attività inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento.

4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo VI

Le forme di assistenza e di collaborazione in conformità al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno al più presto per definire le relative modalità operative.

Articolo VII

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo sarà valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarrà in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Firmato a Roma, il 28 maggio 1993, in due originali tradotti in tre lingue, italiana, bielorussa e inglese.

Ambedue i testi sono autentici.

In caso di interpretazione controversa farà fede il testo in inglese.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

( )

IL MINISTRO DEGLI AFFARI
INTERNI DELLA REPUBBLICA
DI BELARUS

( )

AGREEMENT

BETWEEN THE MINISTERS OF THE INTERIOR OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF BELARUS ON CO-OPERATION IN COMBATTING ILLICIT DISTRIBUTION OF NARCOTIC AND PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ORGANIZED CRIME

THE MINISTERS OF THE INTERIOR OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF BELARUS, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

HAVING REGARD to the forecasts of the special Convention on Narcotic Substances (New York, 30 March, 1961), as well as to the amendments to the additional protocol of 1972 (Geneva, 25 March), Convention on Psychoactive Substances (Vienna, 21 February, 1971), Convention on Combatting Illicit Traffic in Narcotic and Psychoactive Substances (Vienna, 20 December, 1988) and the Comprehensive Action Plan (New York, 23 February, 1990), edited under the auspices of the United Nations;

WHEREAS international co-operation is needed to effectively prevent and stop illicit distribution of narcotic and psychoactive substances and to combat organized crime;

WHEREAS illicit traffic in narcotics increasingly involves criminal organizations operating on an international scale;

WHEREAS there is a need and willingness on both sides to intensify bilateral co-operation in combatting illicit traffic in narcotic and psychoactive substances and organized crime, as confirmed also in the Protocol of the Meeting between the Ministries of the Interior of the Italian Republic and the Republic of Belarus on the exchange of computer data on illicit traffic in narcotic and psychoactive substances along the "Balkan Trail", signed in Minsk on the 11th of January, 1993,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I

1) In order to fulfil the present Agreement, a Joint Committee on co-operation in combatting illicit distribution of narcotic and psychoactive substances and organized crime shall be formed.

2) The Joint Committee shall be headed by the two Ministers and shall include representatives of the Ministries of the Interior, as well as of the Ministries of Foreign Affairs, senior members of the law enforcement agencies and experts in the areas mentioned in the present Agreement.

3) By mutual agreement, representatives of other agencies and institutions may, if necessary, be invited to participate in the proceedings of the Committee.

4) Sessions of the Committee normally shall be held once a year, in one of the two countries, in turn. If necessary, on special request by any of the Contracting Parties, emergency meetings shall be held, even at the ministry representative level, to consider issues of special urgency.

ARTICLE II

Pursuant to the provisions of the present Agreement, the Contracting Parties, on their own initiative or on request by the other Party, shall, within their respective national law:

a) provide mutual assistance in identifying persons involved in organized crime, as well as persons and transport vehicles used for illicit distribution of narcotic and psychoactive substances, or persons suspected thereof;

b) exchange useful information regarding the persons and transport vehicles involved in illicit traffic in narcotic and psychoactive substances, or those suspected thereof, as well as information on persons belonging to or suspected of being involved in organized crime;

c) agree upon the most optimal means of communication to ensure a quick exchange of any information regarding illicit traffic in narcotic and psychoactive substances and organized crime;

d) advise each other on adopting mutual stands and courses of action agreed upon at all international centers engaged in combatting illicit traffic in narcotic and psychoactive substances and organized crime.

ARTICLE III

1) In accordance with the (national, effective in both countries) legislation, and regardless of other bilateral/multilateral agreements:

   a) on request by the central responsible agencies of one of the Contracting Parties, the other Party shall conduct investigation procedures by responsible agencies into cases of activities related to illicit, traffic in narcotic and psychoactive substances or related to organized crime;

   b) the Party to whom the request is addressed shall do its utmost to take the required measures within the shortest time possible. The results shall be duly transmitted to the requesting Party;

   c) officials of responsible agencies of the requesting Party shall be allowed by the central responsible agencies of the Party to the present during the implementation of the required actions, in which case they shall act in accordance with the legislation of the host country and enjoy legal protections effective in this particular country.

2) The investigation procedures mentioned above shall not be implemented when the Party to whom the request is addressed deems these to be in violation of its sovereign rights and/or threatening its security or other vital interests. If this be the case, the requesting Party shall, in due time, be sent a substantiated message of refusal.

ARTICLE IV

1) The two Contracting Parties, through their central responsible agencies, on request or on their own initiative, shall provide each other with all the information that can be useful in combatting illicit traffic in narcotic and psychoactive substances. In particular, they shall exchange information:

   a) on methods of combatting illicit distribution of narcotic and psychoactive substances;

   b) on the use of the latest technology in this area, including methods of training and using dogs to fight narcotics;

   c) on scientific, professional and didactic publications related to illicit distribution of narcotic and psychoactive substances;

   d) on new types of narcotic and psychoactive substances, places of their production, channels used by traffickers, methods of hiding, changes in the prices of narcotic and psychoactive substances;

   e) on new routes and means used in illicit traffic in narcotic and psychoactive substances, as well as on systems of hiding them.

2) Each of the Contracting Parties, either on its own initiative or at the request of the other Party, shall provide the other Party, in accordance with the effective national legislation, with all the data and documents containing information on instances of illicit traffic in narcotic and psychoactive substances.

3) The Contracting Parties shall exchange information on systems of recirculation and transfer of criminal proceeds, in particular, proceeds of illicit traffic in narcotic and psychoactive substances.

4) The Contracting Parties, by mutual agreement, shall hold meetings, conferences, workshops and upgrading courses for police field officers in combatting drug business.

ARTICLE V

1) The two Contracting Parties, through their responsible agencies, shall provide each other, on their own initiative or on request by the other Party, with all the information that may be useful in combatting organized crime. In particular, they shall exchange information:

   a) on various forms of organized crime and methods of combatting it;

   b) on possible contacts between criminal associations or organized groups in their respective countries;

   c) on studies into the development of contacts mentioned in item b);

   d) on technical means of ensuring security at airports and sea ports, as well as on protection of persons or objects against any unlawful act;

   e) on illicit financial deals, counterfeited notes and securities, theft of works of art and antiques, and on other felonies related to organized crime, disclosing which would be in the interest of both Parties.

2) The Contracting Parties shall exchange their experts to carry out mutual consultations on specific problems and shall exchange experience in combatting organized crime, as well as official texts of effective legislative regulations on combatting the aforementioned crime.

3) The Contracting Parties shall exchange information and samples of individual protective equipment used in operations aimed at suppressing organized crime, as well as experience in the activities of preventive services and professional training of senior officials of forces of law and order. An exchange of field officers and their upgrading courses shall be envisaged to achieve this objective.

4) The Contracting Parties shall organize meetings, conferences and workshops on the most important issues and problems of combatting organized crime.

ARTICLE VI

The forms of assistance and co-operation as per the present Agreement shall be provided for directly by central responsible agencies of the two Contracting Parties. These agencies shall meet within the shortest time possible to determine practical action.

ARTICLE VII

The present Agreement shall come into force at the moment when the Parties notify each other of their fulfilment of respective internal procedures.

The present Agreement shall remain in force for 5 years. After this period has expired, the Agreement shall be extended indefinitely unless terminated by any of the Parties in written form at least six months before this period expires.

Done in the city of Rome on the 28 day of May, 1993, in two copies, in the Byelorussian, Italian and English languages. with all the texts having equal force.

In the event of disputed interpretation, the text in English shall prevail.

MINISTER OF THE INTERIOR
OF THE ITALIAN REPUBLIC

N. MANCINO

MINISTER OF THE INTERIOR
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

V. YEGOROV

398.

Kiev, 29 giugno 1993

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ucraina, effettuato mediante Scambio di Lettere, per la concessione di una linea di credito all'esportazione per un importo complessivo di 150 miliardi di lire, con Allegato

(Entrata in vigore: 11 novembre 1993)

Ambasciata d'Italia

Kiev

Kiev, June 29, 1993

Your Excellency,

further to the discussions held between a delegation from the Government of the Republic of Italy and a delegation from the Government of Ukraine in which, having regard inter alia to the importance of small- and medium-size enterprises in Italy and Ukraine, consideration was given to the financial aspects of developing trade between the two countries and in particular to the expansion of Italian exports of capital goods, industrial plants, and other products to Ukrainian importers, including small- and medium-size enterprises, I have the honour to confirm that:

1. The competent authorities of the Republic of Italy are willing to facilitate such Italian medium-term credit institution or institutions ("the Lenders"), as shall so request, to provide the Ukrainian bank considered by SACE as having public nature ("the Ukrainian bank") with term loans up to a maximum aggregate amount of Lit. 150,000,000,000 (Italian lire one hundred and fifty billion) or equivalent in ECUs, US Dollars, Deutsche Marks, Swiss Francs, Austrian Schillings ("the other currencies") to be used to purchase plants, machinery, equipment and other capital goods manufactured in Italy, together with spare parts and all related services (process engineering, know-how, licences, technical assistance), durable consumer goods, chemicals, textiles and steel products under Italian Law no. 227 of May 24, 1977 as amended.

The Parties hereby recognize the opportunity that part of the term loans shall be used to finance contracts covering goods and services supplied by small- and-medium-size Italian enterprises.

His Excellency
Mr. Valentin Ivanovic LANDIK
Deputy Prime Minister
for International Economic Relations
and Investment

K I E V

The equivalent in Italian lire of the other currencies shall be determined on the basis of the relevant exchange rates ruling in Italy two days prior to the execution of credit agreements between the Ukrainian bank and the Lenders ("the Credit Agreements") or, in the case of turnkey contracts, two days prior to the execution of such contracts.

2. The above total amount of Lit. 150 billion (or equivalent in the other currencies) will be provided for under the Credit Agreements. Tied credit lines in respect to turnkey contracts ("tied credit lines") shall be executed within 30 June 94 for contracts signed within 31 December 93. Open credit lines in respect to contracts to supply other goods and services ("open credit lines") may be executed within 31 December 94 for contracts signed within 30 June 94.

Any extension to the above terms requested by the Ukrainian bank from the Lenders will be submitted by the Lenders to the competent Italian authorities for approval. Such requests may be accepted without requiring any formal amendment to this Agreement.

3. Credit Agreements shall:

a) not be for less than Lit. 2,5 billion or its equivalent in one of the other currencies in the case of open credit lines and Lit. 3 billion in the case of tied credit lines;

b) provide for not more than 85% of the value of each contract to be financed, on the understanding that the balance shall be payable in cash by the Ukrainian importer between the date of the order (nor less than 5%) and shipment, and that the value of any non-Italian goods and services supplied under the terms of any contract for technical reasons shall not exceed the percentage of cash payment to be effected by the Ukrainian importer. As regards chemicals, textiles, steel products and durable consumer goods, the Credit Agreements could provide for 100% of the value of each contract to be financed;

c) provide for interest to be payable at the rate applicable under Italy's undertakings pursuant to the international Consensus agreement ruling at the date of conclusion of the contract concerned.

The above mentioned rate will be applicable:

i) in the case of Tied Credit Lines, provided that the Credit Agreement concerned has been signed not later than six months after the conclusion of the contract;

ii) in the case of Open Credit Lines, provided that application for inclusion of any contract for financing has been made to the Lenders not later than three months after the conclusion of the contract. If any application for inclusion is

requested later than the said term, the rate shall be that ruling on the date the application is received.

Interest shall be payable half-yearly in arrears and shall run from the date of each disbursement to Italian exporters, except for what is provided for in clause f) iv) hereof.

d) if agreed between the Lenders and the Ukrainian bank, Credit Agreements may, in lieu of the Consensus rate, provide for interest at normal market rates obtaining on the Italian lira (or on the other currencies, as the case may be);

e) indicate credit insurance costs to be covered by the Ukrainian bank.

The credit insurance premium shall be determined by SACE at the preferential rate for finance granted under intergovernmental agreements applicable to Ukraine as ruling on the date insurance cover is provided for on each Credit Agreement, and shall be payable in the currency in which the credit line concerned is denominated;

f) provide for the following minimum contract values and repayment terms:

(i) Industrial plants: Lit. 3 billion or equivalent in one of the other currencies, in 10 equal half-yearly successive instalments, the first of which shall fall due six months after delivery of the plant, as indicated in the supply contract; any extension of the credit length, up to a maximum of 8 and half years shall be subject to international consultation;

(ii) machinery and other capital goods: Lit. 500 million or equivalent in one of the other currencies, up to a maximum of 10 equal successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 30th September covering drawdowns made in the first half of the year, and on 31st March covering drawdowns made in the second half of the preceding year;

(iii) Spare parts, components and industrial accessories Lit. 200 million, in six equal half yearly successive instalments, the first of which shall fall due six months after each drawdown;

(iv) chemicals, textiles, steel products, durable consumer goods: Lit 100 million, or equivalent in one of the other currencies, in the terms foreseen by the Berne Union, i.e. in 4 equal half-yearly successive instalments, the first of which shall fall due six months after each drawdown. However, the repayment of the whole principal amount of a contract may be effected in a lump sum at a date falling due prior than 24 months after each drawdown.

4. All technical and financial details of the Credit Agreements will be agreed upon between the Ukrainian bank and the Lenders.

5. The Italian exporters and Ukrainian importers shall conclude the contracts and agree on all technical and commercial details thereof.

The Ukrainian bank and the Lenders hereby agree that contracts (to be denominated in Lire or one of the other currencies) shall not include any provision for fixing exchange rates in advance, and shall be included for financing in a Credit Agreement denominated in the same currency, as required in clause 2 hereof.

Contracts signed between the date of this Agreement and the date mentioned in clause 2 may be eligible for financing under the Credit Lines as per clause 2 hereof.

The Ukrainian bank shall make a specific application to the Lenders to include contracts for financing under this Agreement, and the Lenders may then themselves include such contracts for financing, subject to verifying that the terms thereof comply with this Agreement, and subject to securing - where necessary - any export permits required for specific categories of goods.

The Italian and Ukrainian delegations shall meet regularly to determine the position regarding the balance of the credit stemming from this Agreement.

This Agreement shall come into force as and when each party has notified the other that the related procedures required by legislation and rules in each country have been completed and shall remain in force until all repayments of principal and payments of interest and additional charges under the terms of the Credit Agreements shall have been completed.

I should be obliged, Your Excellency, if you would confirm that your Government concurs with the foregoing.

Yours very truly,

AMBASCIATA D'ITALIA KIEV

Vittorio Surdo
Ambassador of Italy
to Ukraine

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

м. Київ

«29» червня 1993 р. №40-1381/7

His Excelency
Mr. VITTORIO SURDO
Extraordinary and Plenipotentiary
Ambassador of the Republic of
Italy to Ukraine

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 29 June 1993, which has the following text:

Further to the discussions held between a delegation from the Government of the Republic of Italy and a delegation from the Government of Ukraine in which, having regard inter alia to the importance of small- and medium-size enterprises in Italy and Ukraine, consideration was given to the financial aspects of developing trade between the two countries and in particular to the expansion of Italian exports of capital goods, industrial plants, and other products to Ukrainian importers, including small-and medium-size enterprises, I have the honour to confirm that;

1. The competent authorities of the Republic of Italy are willing to facilitate such Italian medium-term credit institution or institutions /"the Lenders"/, as shall so request, to provide the Ukrainian bank considered by SACE as having public nature /"the Ukrainian bank"/ with term loans up to a maximum aggregate amount of Lit. 150,000,000,000 /Italian Lire one hundred and fifty billion/ or equivalent in ECUs, US Dollars, Deutsche Marks, Swiss Francs, Austrian Schillings /"the other currencies"/ to be used to purchase plants, machinery, equipment and other capital goods manufactured in Italy, together with spare parts and all related services /process engineering, know-how, licences, technical assistance/, durable consumer goods, chemicals, textiles and steel products under Italian Law No. 227 of May 24, 1977 as amended.

The Parties hereby recognize the opportunity that part of the term loans shall be used to finance contracts covering goods and services supplied by small-and medium-size Italian enterprises.

The equivalent in Italian lire of the other currencies shall be determined on the basis of the relevant exchange rates ruling in Italy two days prior to the execution of credit agreements between the Ukrainian bank and the Lenders /"the Credit Agreements"/ or, in the case of turnkey contracts, two days prior to the execution of such contracts.

2. The above total amount of Lit. 150 billion /or equivalent in the other currencies/ will be provided for under the Credit Agreements Tied credit lines in respect to turnkey contracts /"tied credit lines"/ shall be executed within 30 June 94 for contracts signed within 31 December 93. Open credit lines in respect to contracts to supply other goods and services /"open credit lines"/ may be executed within 31 December 94 for contracts signed within 30 June 94.

   Any extension to the above terms requested by the Ukrainian bank from the Lenders will be submitted by the Lenders to the competent Italian authorities for approval. Such requests may be accepted without requiring any formal amendment to this Agreement.

3. Credit Agreements shall:

   a/ not be for less than Lit. 2,5 billion or its equivalent in one or the other currencies in the case of open credit lines and Lit. 3 billion in the case of tied credit lines;

   b/ provide for not more than 85% of the value of each contract to be financed, on the understanding that the balance shall be payable in cash by the Ukrainian importer between the date of the order /not less than 5%/ and shipment, and that the value of any non-Italian goods and services supplied under the terms of any contract for technical reasons shall not exceed the percentage of cash payment to be effected by the Ukrainian importer. As

regards chemicals, textiles, steel products and durable consumer goods, the Credit Agreements could provide for 100% of the value of each contract to be financed;

c/ provide for interest to be payable at the rate applicable under Italy's undertakings pursuant to the international Consensus agreement ruling at the date of conclusion of the contract concerned.

The above mentioned rate will be applicable:

i/ in the case of tied Credit Lines, provided that the Credit Agreement concerned has been signed not later than six months after the conclusion of the contract;

ii/ in the case of open Credit Lines, provided that application for inclusion of any contract for financing has been made to the Lenders not later than three months after the conclusion of the contract. If any application for inclusion is requested later than the said term, the rate shall be that ruling on the date the application is received.

Interest shall be payable half-yearly in arrears and shall run from the date of each disbursement to Italian exporters, except for what is provided for in clause f/ iv/ hereof,

d/ if agreed between the Lenders and the Ukrainian bank, Credit Agreements may, in lieu of the Consensus rate, provide for interest at normal market rates obtaining on the Italian lira /or on the currencies, as the case may be/;

e/ indidate credit insurance costs to be covered by the Ukrainian bank.

The credit insurance premium shall be determined by SACE at the preferential rate for finance granted under

intergovernmental agreements applicable to Ukraine as ruling on the date insurance cover is provided for on each Credit Agreement, and shall be payable in the currency in which the credit line concerned is denominated;

f/ provide for the following minimum contract values and repayment terms:

/i/ Industrial plants: Lit. 3 billion or equivalent in one of the other currencies, in 10 equal half-yearly successive instalments, the first of which shall fall due six months after delivery of the plant, as indicated in the supply contract; any extension of the credit length, up to a maximum of 8 and half years shall be subject to international consultation;

/ii/ machinery and other capital goods: Lit. 500 million or equivalent in one of the other currencies, up to a maximum of 10 equal successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 30th September covering drawdowns made in the first half of the year, and on 31st March covering drawdowns made in the second half of the preceding year;

/iii/ Spare parts, components and industrial accessories: Lit. 200 million, in six equal half yearly successive instalments, the first of which shall fall due six months after each drawdown;

/iv/ chemicals, textiles, steel products, durable consumer goods: Lit. 100 million, or equivalent in one of the other currencies, in the terms foreseen by the Berne Union, i.e. in 4 equal half-yearly successive instalments, the first of which shall fall due six months after each drawdown. However, the repayment of the whole principal amount or a contract may be effected in a lump sum at a date falling due prior than 24 months after each drawdown.

4. All technical and financial details of the Credit Agreements will be agreed upon between the Ukrainian bank and the Lenders.

5. The Italian exporters and Ukrainian importers shall conclude the contracts and agree on all technical and commercial details thereof.

The Ukrainian bank and the Lenders hereby agree that contracts /to be denominated in Lire or one of the other currencies/ shall not include any provision for fixing exchange rates in advance, and shall be included for financing in a Credit Agreement demoninated in the same currency, as required in clause 2 hereof.

Contracts signed between the date of this Agreement and the date mentioned in clause 2 may be eligible for financing under the Credit Lines as per clause 2 hereof.

The Ukrainian bank shall make a specific application to the Lenders to include contracts for financing under this Agreement, and the Lenders may then themselves include such contracts for financing, subject to verifying that the terms thereof comply with this Agreement, and subject to securing - where necessary - any export permits required for specific categories of goods.

The Italian and Ukrainian delegations shall meet regularly to determine the position regarding the balance of the credit stemming from this Agreement.

This Agreement snall enter into force as and when each party has notified the other that the related procedures required by legislation and rules in each country have been completed and shall remain in force until all repayments of principal and payments of interest and additional charges under the terms of the Credit Agreements shall have been completed.

I should be obliged, Your Excellency, if you would confirm that your Government concurs with the foregoing".

I have the honour to confirm the Agreement of my Government to the abovesaid letter.

Yours very truly

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

VALENTIN LANDIK

Vice Prime Minister of Ukraine

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

м. Київ

«29» 06. 1993 р. №40-I380/7

Kiev, June 28, 1993

Your Excellency,

Referring to the letters we exchanged today, I have the honour to let you know that the Ukrainian side unless the NBU and "Poligrafico dello Stato" otherwise agree intends to utilize the amount which will be agreed upon by the above-mentioned parties /not exceeding in any case the amount of 29.5 billion lira/ for the purchase of coins from "Poligrafico dello Stato" for the monetary circulation in Ukraine, signing a tied credit line agreement to this purpose.

I shall appreciate your confirming that the above mentioned letter meets with your approval".

Yours very truly,

Valentin LANDIK
Vice Prime Minister of Ukraine

His Excellency
Mr. Vittorio Surdo
Extraordinary and Plenipotentiary
Ambassador of Italy to Ukraine

Ambasciata d'Italia

Kiev

Kiev, June 29, 1993

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of the same date, which has the following text:

" Referring to the letters we exchanged today, I have the honour to let you know that the Ukrainian side - unless the NBU and "Poligrafico dello Stato" otherwise agree - intends to utilize the amount which will be agreed upon by the above-mentioned parties (not exceeding in any case the amount of 29.5 billion lira) for the purchase of coins from the "Poligrafico dello Stato" for the monetary circulation in Ukraine, signing a tied credit line agreement to this purpose.

I shall appreciate your confirming that the above mentioned letter meets with your approval."

I have the honour to confirm the agreement of my Government with its contents.

Yours very truly,

Vittorio Surdo
Ambassador of Italy
to Ukraine

His Excellency
Mr.Valentin Ivanovic LANDIK
Deputy Prime Minister
for International Economic Relations
and Investment

K I E V

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Kiev, 29 giugno 1993

Eccellenza,

a seguito dei colloqui svoltisi fra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo dell'Ukraina, in cui, tenuto conto anche dell'importanza delle piccole e medie imprese in Italia ed in Ukraina, sono stati presi in esame gli aspetti finanziari dello sviluppo del commercio fra i due paesi, ed in particolare l'espansione delle esportazioni italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti verso gli importatori ukraini, ivi comprese le piccole e medie imprese, ho l'onore di confermare che:

1. Le autorità competenti della Repubblica Italiana sono disposte a favorire quell'istituto o istituti di credito italiani a medio termine ("i Creditori"), che ne faranno richiesta, nel fornire alla banca ukraina considerata pubblica dalla SACE ("la banca ukraina") crediti a termine fino ad un ammontare massimo aggregato di lit. 150.000.000.000 (centocinquanta miliardi di lire italiane), ovvero l'equivalente in ECU, dollari USA, marchi tedeschi, franchi svizzeri, scellini austriaci ("le altre valute") da impiegare nell'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed altri beni strumentali prodotti in Italia, insieme con i pezzi di ricambio e tutti i relativi servizi (ingegneria dei processi, know how, licenze, assistenza tecnica), beni di consumo durevoli, prodotti chimici, tessili e metallurgici, ai sensi della legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e successivi emendamenti.

Le parti riconoscono che è opportuno che parte dei crediti a termine siano impiegati per finanziare contratti che coprano beni e servizi forniti da piccole e medie imprese italiane.

S.E. Valentin Ivanovic LANDIK
Vice Primo Ministro
per le Relazioni Economiche Internazionali
e gli Investimenti
K I E V

L'equivalente in lire italiane delle altre valute sarà determinato in base ai relativi tassi di cambio in vigore in Italia due giorni prima dell'esecuzione degli accordi creditizi fra la banca ukraina ed i Creditori ("gli Accordi Creditizi") oppure, nel caso di contratti "chiavi in mano", due giorni prima dell'esecuzione di tali contratti.

2. L'importo totale di cui sopra, pari a Lit.150 miliardi (ovvero l'equivalente nelle altre valute), sarà corrisposto ai sensi degli Accordi Creditizi. Alle linee di credito vincolate relative ai contratti chiavi in mano ("linee di credito vincolate") sarà data esecuzione entro il 30 giugno 1994 per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1993. Alle linee di credito aperte relative ai contratti per la fornitura di altri beni e servizi ("linee di credito aperte") potrà essere data esecuzione entro il 31 dicembre 1994 per i contratti stipulati entro il 30 giugno 1994.

Eventuali proroghe dei termini di cui sopra, richiesti dalla banca ukraina ai Creditori, saranno sottoposti da questi ultimi all'approvazione delle competenti autorità italiane. Tali richieste potranno essere accettate senza richiedere alcun emendamento formale al presente Accordo.

3. Gli Accordi Creditizi:

a) non saranno inferiori a Lit. 2,5 miliardi, o l'equivalente in una delle altre valute, nel caso di linee di credito aperte, e a Lit. 3 miliardi nel caso di linee di credito vincolate;

b) dovranno riguardare non più dell'85% del valore di ciascun contratto da finanziare, con l'intesa che il saldo sarà versato in contanti dall'importatore ukraino fra la data dell'ordine (non meno del 5%) e quella della spedizione, e che il valore di ogni bene o servizio non italiano fornito ai sensi di ciascun contratto per motivi tecnici non supererà la percentuale del pagamento in contanti effettuato dall'importatore ukraino. Per quanto riguarda i prodotti chimici, tessili e metallurgici ed i beni di consumo durevoli, gli Accordi Creditizi potrebbero prevedere il 100% del valore di ciascun contratto da finanziare;

c) prevederanno che gli interessi siano pagabili al tasso applicabile ai sensi degli impegni assunti dall'Italia in base all'accordo internazionale Consensus in vigore alla data della stipula del contratto in questione.

Il tasso sopra menzionato sarà applicabile:

i) nel caso di Linee di Credito Vincolate, a condizione che il relativo Accordo Creditizio sia stato firmato non oltre i sei mesi successivi alla stipula del contratto;

ii) nel caso di Linee di Credito Aperte, a condizione che la richiesta di partecipazione di ciascun contratto al finanziamento sia stata presentata ai Creditori non oltre i tre mesi successivi alla stipula del contratto. Qualora una richiesta di partecipazione pervenga oltre detto termine, il tasso sarà quello in vigore alla data di ricezione della richiesta.

Gli interessi potranno essere pagati posticipatamente ogni sei mesi e decorreranno dalla data di ogni erogazione agli esportatori italiani, ad eccezione di quanto disposto nella clausola f) iv) in appresso.

d) se così concordato fra i Creditori e la banca ukraina, gli Accordi Creditizi potranno prevedere, invece del tasso Consensus, un interesse ai tassi di mercato normali praticati sulla lira italiana (ovvero sulle altre valute, a seconda dei casi);

e) indicheranno i costi di assicurazione al credito, che saranno coperti dalla banca ukraina.

Il premio di assicurazione al credito sarà determinato dalla SACE al tasso preferenziale per i finanziamenti concessi ai sensi degli accordi intergovernativi applicabili all'Ukraina, in vigore alla data in cui viene fornita la copertura assicurativa su ciascun Accordo Creditizio, e verrà versato nella valuta in cui è denominata la relativa linea di credito;

f) prevederanno i seguenti valori di contratto minimi e le seguenti condizioni per il rimborso:

(i) Impianti industriali: Lit. 3 miliardi, oppure l'equivalente in una delle altre valute, in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà sei mesi dopo la consegna dell'impianto, come indicato nel contratto di fornitura; qualunque proroga della durata del credito, fino ad un massimo di 8 anni e mezzo, sarà oggetto di consultazioni internazionali;

(ii) macchinari ed altri beni capitali: Lit. 500 milioni, ovvero l'equivalente in una delle altre valute, fino ad un massimo di 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre, per gli utilizzi effettuati nella prima metà dell'anno, ed il 31 marzo per gli utilizzi effettuati nella seconda metà dell'anno precedente;

(iii) pezzi di ricambio, componenti ed accessori industriali: Lit. 200 milioni, in sei rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà sei mesi dopo ogni utilizzo;

(iv) prodotti chimici, tessili, metallurgici, beni di consumo durevoli: Lit. 100 milioni, ovvero l'equivalente nelle altre valute, nei termini previsti dalla Berne Union, ossia in 4 rate semestrali uguali e successive. la prima delle quali scadrà sei mesi dopo ogni utilizzo. Tuttavia, il rimborso dell'intero importo del capitale di un contratto può essere effettuato in un'unica soluzione e ad una data con scadenza antecedente ai 24 mesi successivi a ciascun utilizzo.

4. Tutti i dettagli tecnici e finanziari degli Accordi Creditizi saranno concordati fra la banca ukraina ed i creditori.

5. Gli esportatori italiani e gli importatori ukraini stipuleranno i contratti e concorderanno su tutti i relativi dettagli tecnici e commerciali.

La banca ukraina ed i Creditori convengono che i contratti (da denominare in lire, ovvero in una delle altre valute) non includeranno disposizioni volte a fissare in anticipo i tassi di cambio, e saranno oggetto del finanziamento di un Accordo Creditizio denominato nella stessa valuta, come previsto dalla precedente clausola 2.

I contratti stipulati fra la data del presente Accordo e la data menzionata alla clausola 2 potranno essere oggetto di finanziamento ai sensi delle Linee di Credito di cui alla clausola 2.

La banca ukraina presenterà specifica richiesta ai Creditori per la partecipazione dei contratti ai finanziamenti, ai sensi del presente Accordo, ed i Creditori potranno poi essi stessi includere tali contratti nei finanziamenti, previa verifica che i relativi termini siano conformi al presente Accordo, e previo rilascio - ove necessario - di tutti i permessi all'esportazione richiesti per particolari categorie di beni.

Le delegazioni italiana ed ukraina si incontreranno regolarmente, al fine di definire la posizione relativa al saldo dei crediti derivanti dal presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore come e quando ciascuna parte avrà notificato all'altra che le relative procedure richieste dalla legislazione e dalle norme di ciascun paese siano state espletate, e resterà in vigore finché non siano stati versati tutti i rimborsi del capitale, ed effettuato il pagamento degli interessi e degli oneri aggiuntivi, ai termini degli Accordi Creditizi.

Le sarei grato, Eccellenza, se potesse confermare che il Suo Governo concorda con quanto sopra indicato.

Distinti saluti,

Vittorio Surdo
Ambasciatore d'Italia
in Ukraina

Sua Eccellenza
Vittorio Surdo
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario
della Repubblica Italiana
in Ukraina

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 29 giugno 1993, il cui testo è il seguente:

"A seguito dei colloqui svoltisi fra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo dell'Ukraina, in cui, tenuto conto anche dell'importanza delle piccole e medie imprese in Italia ed in Ukraina, sono stati presi in esame gli aspetti finanziari dello sviluppo del commercio fra i due paesi, ed in particolare l'espansione delle esportazioni italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti verso gli importatori ukraini, ivi comprese le piccole e medie imprese, ho l'onore di confermare che:

1. Le autorità competenti della Repubblica Italiana sono disposte a favorire quell'istituto o istituti di credito italiani a medio termine ("i Creditori"), che ne faranno richiesta, nel fornire alla banca ukraina considerata pubblica dalla SACE ("la banca ukraina") crediti a termine fino ad un ammontare massimo aggregato di lit. 150.000.000.000 (centocinquanta miliardi di lire italiane), ovvero l'equivalente in ECU, dollari USA, marchi tedeschi, franchi svizzeri, scellini austriaci ("le altre valute") da impiegare nell'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed altri beni strumentali prodotti in Italia, insieme con i pezzi di ricambio e tutti i relativi servizi (ingegneria dei processi, know how, licenze, assistenza tecnica), beni di consumo durevoli, prodotti chimici, tessili e metallurgici, ai sensi della legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e successivi emendamenti.

Le parti riconoscono che è opportuno che parte dei crediti a termine siano impiegati per finanziare contratti

che coprano beni e servizi forniti da piccole e medie imprese italiane.

L'equivalente in lire italiane delle altre valute sarà determinato in base ai relativi tassi di cambio in vigore in Italia due giorni prima dell'esecuzione degli accordi creditizi fra la banca ukraina ed i Creditori ("gli Accordi Creditizi") oppure, nel caso di contratti "chiavi in mano", due giorni prima dell'esecuzione di tali contratti.

2. L'importo totale di cui sopra, pari a Lit.150 miliardi (ovvero l'equivalente nelle altre valute), sarà corrisposto ai sensi degli Accordi Creditizi. Alle linee di credito vincolate relative ai contratti chiavi in mano ("linee di credito vincolate") sarà data esecuzione entro il 30 giugno 1994 per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1993. Alle linee di credito aperte relative ai contratti per la fornitura di altri beni e servizi ("linee di credito aperte") potrà essere data esecuzione entro il 31 dicembre 1994 per i contratti stipulati entro il 30 giugno 1994.

Eventuali proroghe dei termini di cui sopra, richiesti dalla banca ukraina ai Creditori, saranno sottoposti da questi ultimi all'approvazione delle competenti autorità italiane. Tali richieste potranno essere accettate senza richiedere alcun emendamento formale al presente Accordo.

3. Gli Accordi Creditizi:

a) non saranno inferiori a Lit. 2,5 miliardi, o l'equivalente in una delle altre valute, nel caso di linee di credito aperte, e a Lit. 3 miliardi nel caso di linee di credito vincolate;

b) dovranno riguardare non più dell'85% del valore di ciascun contratto da finanziare, con l'intesa che il saldo sarà versato in contanti dall'importatore ukraino fra la data dell'ordine (non meno del 5%) e quella della spedizione, e che il valore di ogni bene o servizio non italiano fornito ai sensi di ciascun contratto per motivi tecnici non supererà la percentuale del pagamento in contanti effettuato dall'importatore ukraino. Per quanto riguarda i prodotti chimici, tessili e metallurgici ed i beni di consumo durevoli, gli Accordi Creditizi potrebbero

prevedere il 100% del valore di ciascun contratto da finanziare;

c) prevederanno che gli interessi siano pagabili al tasso applicabile ai sensi degli impegni assunti dall'Italia in base all'accordo internazionale Consensus in vigore alla data della stipula del contratto in questione.

Il tasso sopra menzionato sarà applicabile:

i) nel caso di Linee di Credito Vincolate, a condizione che il relativo Accordo Creditizio sia stato firmato non oltre i sei mesi successivi alla stipula del contratto;

ii) nel caso di Linee di Credito Aperte, a condizione che la richiesta di partecipazione di ciascun contratto al finanziamento sia stata presentata ai Creditori non oltre i tre mesi successivi alla stipula del contratto. Qualora una richiesta di partecipazione pervenga oltre detto termine, il tasso sarà quello in vigore alla data di ricezione della richiesta.

Gli interessi potranno essere pagati posticipatamente ogni sei mesi e decorreranno dalla data di ogni erogazione agli esportatori italiani, ad eccezione di quanto disposto nella clausola f) iv) in appresso.

d) se così concordato fra i Creditori e la banca ukraina, gli Accordi Creditizi potranno prevedere, invece del tasso Consensus, un interesse ai tassi di mercato normali praticati sulla lira italiana (ovvero sulle altre valute, a seconda dei casi);

e) indicheranno i costi di assicurazione al credito, che saranno coperti dalla banca ukraina.

Il premio di assicurazione al credito sarà determinato dalla SACE al tasso preferenziale per i finanziamenti concessi ai sensi degli accordi intergovernativi applicabili all'Ukraina, in vigore alla data in cui viene fornita la copertura assicurativa su ciascun Accordo Creditizio, e verrà versato nella valuta in cui è denominata la relativa linea di credito;

f) prevederanno i seguenti valori di contratto minimi e le seguenti condizioni per il rimborso:

(i) Impianti industriali: Lit. 3 miliardi, oppure l'equivalente in una delle altre valute, in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà sei mesi dopo la consegna dell'impianto, come indicato nel contratto di fornitura; qualunque proroga della durata del credito, fino ad un massimo di 8 anni e mezzo, sarà oggetto di consultazioni internazionali;

(ii) macchinari ed altri beni capitali: Lit. 500 milioni, ovvero l'equivalente in una delle altre valute, fino ad un massimo di 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre, per gli utlizzi effettuati nella prima metà dell'anno, ed il 31 marzo per gli utilizzi effettuati nella seconda metà dell'anno precedente;

(iii) pezzi di ricambio, componenti ed accessori industriali: Lit. 200 milioni, in sei rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà sei mesi dopo ogni utilizzo;

(iv) prodotti chimici, tessili, metallurgici, beni di consumo durevoli: Lit. 100 milioni, ovvero l'equivalente nelle altre valute, nei termini previsti dalla Berne Union, ossia in 4 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà sei mesi dopo ogni utilizzo. Tuttavia, il rimborso dell'intero importo del capitale di un contratto può essere effettuato in un'unica soluzione e ad una data con scadenza antecedente ai 24 mesi successivi a ciascun utilizzo.

4. Tutti i dettagli tecnici e finanziari degli Accordi Creditizi saranno concordati fra la banca ukraina ed i creditori.

5. Gli esportatori italiani e gli importatori ukraini stipuleranno i contratti e concorderanno su tutti i relativi dettagli tecnici e commerciali.

La banca ukraina ed i Creditori convengono che i contratti (da denominare in lire, ovvero in una delle altre valute) non includeranno disposizioni volte a fissare in anticipo i tassi di cambio, e saranno oggetto del finanziamento di un Accordo Creditizio denominato

nella stessa valuta, come previsto dalla precedente clausola 2.

La banca ukraina presenterà specifica richiesta ai Creditori per la partecipazione dei contratti ai finanziamenti, ai sensi del presente Accordo, ed i Creditori potranno poi essi stessi includere tali contratti nei finanziamenti, previa verifica che i relativi termini siano conformi al presente Accordo, e previo rilascio - ove necessario - di tutti i permessi all'esportazione richiesti per particolari categorie di beni.

Le delegazioni italiana ed ukraina si incontreranno regolarmente, al fine di definire la posizione relativa al saldo dei crediti derivanti dal presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore come e quando ciascuna parte avrà notificato all'altra che le relative procedure richieste dalla legislazione e dalle norme di ciascun paese siano state espletate, e resterà in vigore finché non siano stati versati tutti i rimborsi del capitale, ed effettuato il pagamento degli interessi e degli oneri aggiuntivi, ai termini degli Accordi Creditizi.

Le sarei grato, Eccellenza, se potesse confermare che il Suo Governo concorda con quanto sopra indicato".

Ho l'onore di confermare che il mio Governo concorda con la lettera di cui sopra.

Distinti saluti,

VALENTIN LANDIK
Vice Primo Ministro dell'Ukraina

Kiev, 29 giugno 1993

Eccellenza,

Con riferimento alle lettere scambiate oggi, ho l'onore di comunicarLe che la parte ukraina - a meno che l'NBU ed il "Poligrafico dello Stato" non concordino altrimenti - intende impiegare la somma che verrà convenuta dalle parti summenzionate (non superiore in ogni caso alla cifra di 29,5 miliardi di lire) per l'acquisto di monete dal "Poligrafico dello Stato", per la circolazione monetaria in Ukraina, firmando a tal uopo un accordo di linea di credito vincolato.

Le sarei grato se vorrà confermare che la lettera di cui sopra incontra la Sua approvazione.

Distinti saluti,

Valentin LANDIK

Vice Primo Ministro dell'Ukraina

Sua Eccellenza
Vittorio Surdo
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
d'Italia in Ukraina

Kiev, 29 giugno 1993

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, avente il seguente testo:

"Con riferimento alle lettere scambiate oggi, ho l'onore di comunicarLe che la parte ukraina - a meno che l'NBU ed il "Poligrafico dello Stato" non concordino altrimenti - intende impiegare la somma che verrà convenuta dalle parti summenzionate (non superiore in ogni caso alla cifra di 29,5 miliardi di lire) per l'acquisto di monete dal "Poligrafico dello Stato", per la circolazione monetaría in Ukraina, firmando a tal uopo un accordo di linea di credito vincolato.

Le sarei grato se vorrà confermare che la lettera di cui sopra incontra la Sua approvazione."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo circa il suo contenuto.

Distinti saluti,

Vittorio Surdo
Ambasciatore d'Italia
in Ukraina

S.E. Valentin Ivanovic LANDIK
Vice Primo Ministro
per le Relazioni Economiche Internazionali
e gli Investimenti
K I E V

399.

New York, 21 luglio 1993

Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e l'UNICEF per il rinnovo triennale (10 agosto 1994/9 agosto 1996) dell'Accordo che definisce i termini, le condizioni e il finanziamento per la costituzione di un Centro di Studi e Ricerche per l'assistenza all'infanzia presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, del 23 settembre 1986

(Entrata in vigore: 21 luglio 1993)

The Permanent Representative of Italy to the United Nations

New York, July 21st, 1993

3555

Dear Mr. Executive Director,

I have the honour to refer to the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the United Nations Children's Fund (UNICEF) signed in New York on 23 September 1986 on the establishment and the financing of a UNICEF International Child Development Centre to be located in the premises of the Istituto degli Innocenti, in Florence, Italy.
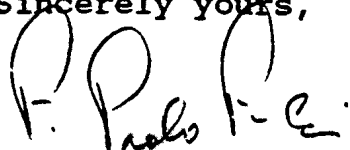
The Agreement entered into force on 10 August 1988, for a three-year period. Article 12 of the Agreement provides that the Agreement may be extended in its entirety by an exchange of letters between the Government of the Republic of Italy and UNICEF.

I have the honour to propose that the Agreement be extended for a further term of three years, as a second renewal of the Agreement, beginning from August 1994, and that this letter, together with your reply in confirmation, shall constitute the exchange of letters mentioned in article 12 of the Agreement.

With reference to article 3 of the Agreement, I wish to inform you that the financial contribution will be disbursed to UNICEF in instalments of equal amounts for each of the Italian fiscal years 1994, 1995 and 1996.

I would be grateful for a kind confirmation of your agreement on the above and I avail myself of this opportunity to renew to you the assurances of my highest consideration.

Sincerely yours,

Francesco Paolo Fulci
Ambassador

Mr. James P. Grant
Executive Director
U N I C E F H-13P
3, United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017

United Nations Children's Fund
Fonds des Nations Unies pour l'enfance
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Office of the Executive Director

UNICEF House
3 United Nations Plaza
New York, New York 10017
(212) 326-7035
Telex 175989 / Fax (212) 888-7465

21 July 1993

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 21 July 1993 proposing to extend for three years, with effect from August 1994, the Agreement between the Government of Italy and the United Nations Children's Fund ("UNICEF"), signed in New York on 23 September 1986 on the establishment of a UNICEF International Child Development Centre to be located in the premises of the Instituto degli Innocenti, in Florence, Italy which entered into force on 10 August 1988 ("the Agreement").

In reply, I have the honour to inform you that your proposal is acceptable to UNICEF. I consider your letter and this reply to constitute the exchange of letters needed to extend the Agreement to 9 August 1997, as provided in article 12 of the Agreement.

I have also taken note of the fact that, in accordance with article 3 of the Agreement, the financial contribution of the Government of Italy will be disbursed to UNICEF in installments of equal amounts for each of the Italian financial years 1994, 1995, and 1996.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

James P. Grant
Executive Director

His Excellency
Mr. Francesco Paolo Fulci
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Italy
to the United Nations
New York

TRADUZIONE NON UFFICIALE

New York, 21 luglio 1993

Egregio Direttore Esecutivo,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), firmato a New York il 23 settembre 1986, sulla creazione ed il finanziamento di un Centro Internazionale dell'UNICEF per lo Sviluppo dell'Infanzia, con sede nei locali dell'Istituto degli Innocenti, a Firenze, Italia.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 agosto 1988, per un periodo di tre anni. L'Articolo 12 dell'Accordo prevede che esso possa essere prorogato nella sua interezza con uno scambio di lettere fra il Governo della Repubblica Italiana e l'UNICEF.

Ho l'onore di proporre che l'Accordo venga prorogato per un ulteriore periodo di tre anni, quale secondo rinnovo dell'Accordo, ad iniziare dall'agosto del 1994, e che la presente lettera, insieme con la Sua risposta di conferma, costituisca lo scambio di lettere di cui all'articolo 12 dell'Accordo.

Con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, desidero informarLa che il contributo finanziario sarà erogato in rate di eguale importo per ciascuno degli anni finanziari 1994, 1995 e 1996.

Le sarei grato se potessi ricevere una cortese conferma del Suo accordo su quanto sopra, e colgo l'occasione per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

Distinti saluti,

Francesco Paolo Fulci
Ambasciatore

Dr. James P. Grant
Direttore Esecutivo
UNICEF H-13P
3, United Nations Plaza
New York, N.Y. 10117

21 luglio 1993

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 21 luglio 1993, in cui si propone la proroga triennale, con effetto dall'agosto del 1994, dell'Accordo fra il Governo Italiano ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ("UNICEF"), firmato a New York il 23 settembre 1986, sulla creazione di un Centro Internazionale dell'UNICEF per lo Sviluppo per l'Infanzia, con sede nei locali dell'Istituto degli Innocenti, a Firenze, Italia, che è entrato in vigore il 10 agosto 1988 ("l'Accordo").

In risposta, ho l'onore di informarLa che la Sua proposta è accettata dall'UNICEF. Considero la Sua lettera e la presente risposta come costituenti lo scambio di lettere necessario a prorogare l'Accordo fino al 9 agosto 1997, come previsto dall'articolo 12 dell'Accordo.

Ho inoltre preso atto del fatto che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, il contributo finanziario del Governo Italiano sarà erogato all'UNICEF in rate di eguale importo per ciascuno degli anni finanziari 1994, 1995 e 1996.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

James P. Grant,
Direttore Esecutivo

Sua Eccellenza
Francesco Paolo Fulci
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Nazioni Unite
New York

400.

Sarajevo, 5 agosto 1993

Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina sulla costruzione di un insediamento per la sistemazione provvisoria degli sfollati e dei rifugiati

(Entrata in vigore: 5 agosto 1993)

Ministero degli Affari Esteri

UNDERSTANDING

on construction of a settlement for temporary accomodation of the displaced persons and refugees.

Concluded on------------------------------------

between: The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Bosnia and Herzegoviná.

The Italian Government, within its humanitarian aid and emergency relief activities, as provided for in art.11 b) of the Italian Law n.49/87 and consequent implementation decree, has decided to help the Government of Bosnia and Herzegovina and construct a settlement for temporary accomodation for displaced persons and refugees. Thus, the Two Governments have agreed upon the following

Article 1.

A settlement for temporary accomodation of displaced persons and refugees shall be constructed in the municipality of Zavidovici, "Vucijak" location.

The settlement shall provide for about 1.000 persons.

Article 2.

The Italian Government shall finance the construction of the settlement. The activities regarding the preparation, construction, maintenance, management and administration shall be carried out by Caritas Italiana on behalf of Caritas Internationalis and the Italian Government.

Article 3.

The Government of the Republic of Bosnia Erzegovina shall provide conditions required for full cooperation beetween Caritas Italiana and the authorities in the municipality of Zavidovici, especially regarding the following:

1. Free of charge allotment of the land for settlement construction.
2. Free of charge connection to the existing infrastructures, water distribution, sewage and electric energy sistem.
3. Engagement of local potentials for settlement construction, available machinery, material and manpower, if required.

Article 4.

The Government of the Republic of Bosnia and Herzegovina shall provide all licences required for settlement construction, free import and transport of material, vehicles and machinery for construction purposes, material, food and any other goods necessary for the support of peoples hosted in the settlement as well as all stay permits required for the personnel and engaged with the construction and subsequent management of the settlement.

Article 5.

All understanding relating to the settlement construction shall be concluded between three parties, i.e.,, Caritas Italiana, municipality of Zavidovici and the Contractor chosen by Caritas Italiana.

Article 6.

The settlement shall be constructed according to the previously approved plan documents prepared in conformity with the methodology and basic criteria approved by the Ministry for Spatial Planning, Civil Engineering and Environmental Protection of the Republic of Bosnia and Herzegovina.

Article 7.

The settlement shall be made up of semi-permanent prefab buildings, (which can be also used for purposes other than refugees accomodation according to the adopted plan) mainly purchased from local companies.

Article 8.

For the purpose of more efficient work, during the issuing of the approval for construction and approval for use of the settlement, Ministry for Spacial Planning, Civil Engineering and Environmental Protection of the Republic of Bosnia and Herzegovina shall make a more intensive cooperation with the municipality of Zavidovici as well as transfer some authorizations to it, if necessary.

Article 9.

After the approval for use is issued, the relevant Bosnian authorities will provide for the allocation of places to refugees and displaced persons.

Article 10.

The Italian Government shall provide the funds for maintenance and management of the settlement for the first six months after commencement of its use.

During that period, the settlement shall be managed by Caritas Italiana following a programme previously agreed with the Relevant Bosnian Authorities.

Article 11.

After the above period the settlement shall be used to accomodate displaced persons and refugees as long as it will be necessary. Decision on cessation of use of the settlemennt for accomodation of displaced persons and refugees shall be made by the Government of Bosnia and Herzegovina at the proposal of the Head Office for displaced persons and refugees.

Article 12.

Once the decision has been taken that there is no need for the settlement to be used for the purpose of accomodation of displaced persons and refugees, it will be placed at the disposal of the municipality of Zavidovicy, at the conditions jointly determined by the donor, the Bosnia and Herzegovina Head Office for displaced persons and refugeees and Zavidovici authorities.

Article 13.

Any disputes which may arise between the two Governments relating the intepretation and application of this Understanding shall be settled amicably through diplomatic channels.
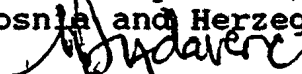
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Goverments, have signed the present Understanding.

Done in Sarajevo, in August the 5th 1993.

For the Government
of the Italian Republic

For the Government
of the Republic of
Bosnia and Herzegovina

TRADUZIONE NON UFFICIALE

INTESA

sulla costruzione di un insediamento per la sistemazione provvisoria degli sfollati e dei rifugiati.

Conclusa il ....

fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bosnia Erzegovina

Il Governo Italiano, nell'ambito degli aiuti umanitari e delle attività relative ai soccorsi di emergenza, previsti all'Articolo 11 b) della legge n. 49/87 e relativo decreto di attuazione, ha deciso di aiutare il Governo di Bosnia Erzegovina e di costruire un insediamento per la sistemazione provvisoria degli sfollati e dei rifugiati. Pertanto, i due Governi hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Nel comune di Zavidovici, località "Vucijak", verrà costruito un insediamento per la sistemazione provvisoria di sfollati e rifugiati.

L'insediamento ospiterà circa 1.000 persone.

Articolo 2

Il Governo Italiano finanzierà la costruzione dell'insediamento. Le attività relative alla preparazione, costruzione, manutenzione, gestione ed amministrazione verranno svolte dalla Caritas Italiana per conto della Caritas Internazionale e del Governo Italiano.

Articolo 3

Il Governo della Repubblica di Bosnia Erzegovina soddisferà le condizioni richieste per la piena collaborazione fra la Caritas Italiana e le autorità del Comune di Zavidovici, in particolare per quanto riguarda:

1. la ripartizione gratuita dei lotti per la costruzione degli insediamenti;
2. l'allacciamento gratuito alle infrastrutture esistenti, distribuzione idrica, sistema fognario ed energia elettrica;
3. l'impiego del potenziale locale per la costruzione degli insediamenti, macchinari disponibili, materiale e manodopera, ove necessario.

Articolo 4

Il Governo della Repubblica di Bosnia Erzegovina rilascerà tutte le licenze necessarie per la costruzione degli insediamenti, l'importazione ed il trasporto - liberi da oneri - di materiali, veicoli e macchinari necessari alla costruzione, di materiali, generi alimentari ed ogni altro bene necessario a sostentare le popolazioni ospitate nell'insediamento, e rilascerà altresì tutti i permessi di soggiorno per il personale impegnato nella costruzione e nella successiva gestione dell'insediamento.

Articolo 5

Tutte le intese relative alla costruzione dell'insediamento verranno concluse fra tre parti, ovvero la Caritas Italiana, il Comune di Zavidovici e l'Appaltatore scelto dalla Caritas Italiana.

Articolo 6

L'insediamento sarà costruito in base ai documenti progettuali già approvati, preparati secondo la metodologia ed i criteri di base approvati dal Ministero per la Pianificazione dello Spazio, l'Ingegneria Civile e la Protezione Ambientale della Repubblica di Bosnia Erzegovina.

Articolo 7

L'insediamento sarà costituito da edifici prefabbricati semi-permanenti (che, in base al progetto adottato, possono anche essere usati per scopi diversi dalla sistemazione dei rifugiati), acquistati principalmente da società locali.

Articolo 8

Al fine di ottimizzare i lavori, durante il rilascio dell'approvazione per la costruzione e l'utilizzo dell'insediamento, il Ministero per la Pianificazione dello Spazio, l'Ingegneria Civile e la Protezione Ambientale della Repubblica di Bosnia Erzegovina collaborerà più intensamente con il Comune di Zavidovici e, se necessario, trasferirà anche ad esso alcune autorizzazioni.

Articolo 9

Dopo che sarà stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo, le autorità bosniache competenti provvederanno all'assegnazione dei posti ai rifugiati ed ai profughi.

Articolo 10

Il Governo Italiano fornirà i fondi per la manutenzione e la gestione dell'insediamento per i primi sei mesi dalla data di inizio del suo impiego.

In tale periodo, l'insediamento sarà gestito dalla Caritas Italiana in base al programma precedentemente concordato con le autorità bosniache competenti.

Articolo 11

Successivamente al periodo di cui sopra, l'insediamento sarà impiegato per ospitare profughi e rifugiati finché sarà necessario. La decisione di sospendere l'uso dell'insediamento per ospitare profughi e rifugiati sarà adottata dal Governo della Bosnia Erzegovina su proposta del Capo Ufficio per i profughi ed i rifugiati.

Articolo 12

Quando sarà stato deciso che non sarà più necessario che l'insediamento venga impiegato per ospitare profughi e rifugiati, esso sarà messo a disposizione del Comune di Zavidovici, alle condizioni stabilite di comune accordo dal donatore, dal Capo Ufficio per i profughi ed i

rifugiati della Bosnia Erzegovina e dalle autorità di Zavidovici.

Articolo 13

Le controversie che dovessero insorgere gra i due Governi sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole attraverso i canali diplomatici.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Intesa.

Fatto a Sarajevo il 5 agosto 1993.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica
di Bosnia Erzegovina

401.

Algeri, 18 settembre 1993

Protocollo d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare relativo alla realizzazione di progetti di sviluppo economico e sociale per mezzo del «Fondo di Contropartita Algero-Italiano», con due Allegati

(Entrata in vigore: 18 settembre 1993)

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana (indicato qui di seguito "Italia") e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare (indicato qui di seguito "Algeria"), desiderosi di facilitare la realizzazione di progetti di sviluppo economico e sociale eligibili nel quadro del Programma di Cooperazione triennale 1992/94, oggetto del processo verbale algero-italiano del 24 novembre 1991, per mezzo del "Fondo di Contropartita Algero-Italiano", e desiderosi di determinare le condizioni che regoleranno la gestione ed il controllo di tale "fondo di contropartita", hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1. L'Algeria nomina il Ministero dell'Economia della Repubblica Algerina Democratica e Popolare (qui di seguito indicato "Ministero") della Repubblica Algerina Democratica e Popolare (indicato qui di seguito Ministero) come responsabile dei suoi doveri in virtù del presente protocollo d'intesa.

1.2. L'Italia nomina il Ministero degli Affari Esteri per mezzo dell'Ambasciata d'Italia ad Algeri (indicata qui di seguito Ambasciata) quale responsabile dei suoi doveri in virtù del presente protocollo.

ARTICOLO 2

2.1. L'Algeria s'impegna a costituire un Fondo di Contropartita con l'obiettivo di contribuire al finanziamento dei progetti di sviluppo previamente convenuti con l'Italia. Il conto denominato "Fondo di Contropartita Algero-Italiano" sarà aperto presso il Tesoro. Questo conto sarà descritto dettagliatamente nell'allegato "A".

2.2. "Il Fondo di contropartita algero-italiano" sara alimentato dall'Algeria con il controvalore in dinari dei beni destinati alla vendita sul mercato algerino e forniti dall'Italia sotto forma di dono.

2.3. Sarà di un ammontare pari al controvalore in dinari corrispondente al prezzo corrente sul mercato dei beni destinati alla vendita, al netto delle commissioni e spese relative alle operazioni di sdoganamento e di distribuzione.

ARTICOLO 3

Le due parti concordano sulla creazione di un comitato congiunto incaricato della gestione del fondo di contropartita le cui attribuzioni sono precisati nell'allegato "B".

ARTICOLO 4

4.1. Il comitato congiunto nominerà l'organismo algerino incaricato della vendita dei beni sul mercato, il cui introito dovrà essere versato sul conto del "Fondo di contropartita".

4.2. Il comitato congiunto potrà, all'occorrenza, far ricorso ad aiuti tecnici per la gestione ed il controllo dell'utilizzo del "Fondo di contropartita".

ARTICOLO 5

L'Algeria :

a) procederà nei 15 (quindici giorni) che seguiranno la firma del presente protocollo d'intesa, all'apertura presso il Tesoro del conto di cui all'articolo 2, che sarà gestito secondo le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B".

b) nominerà il suo rappresentante nel comitato congiunto che sarà responsabile del coordinamento delle attività relative alla gestione del "Fondo di contropartita algero-italiano".

c) provvederà a versare gli introiti della vendita dei prodotti, oggetto del dono, sul conto aperto a tale proposito presso il Tesoro.

d) consentirà ai rappresentanti dell'Italia, nel caso di necessità, l'accesso ai registri contabili ed altri documenti relativi alla gestione del "Fondo di Contropartita Algero Italiano".

ARTICOLO 6

Il "Fondo di Contropartita algero-italiano" sara utilizzato esclusivamente per coprire una parte, da stabilire caso per caso, dei costi in moneta locale, di progetti di sviluppo previamente convenuti fra l'Algeria e l'Italia.

I progetti e i corrispondenti ammontari di ognuno di essi, saranno determinati con uno scambio di lettere fra il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia.

Il conto di cui sopra sarà esente da ogni imposta, tassa o prelievo sul capitale.

ARTICOLO 7

L'Algeria e l'Italia vigileranno affinchè il presente protocollo d'intesa sia rispettato con tutta la correttezza e l'efficacia volute ed ognuna delle parti fornirà all'altra tutte le informazioni che saranno motivatamente richieste per il buon andamento del "Fondo di Contropartita Algero-Italiano".

ARTICOLO 8

Ogni controversia che potrebbe sopravvenire in virtù dell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo d'intesa dovrà essere risolta per via diplomatica.

ARTICOLO 9

L'Italia si riserva il diritto di sospendere la propria partecipazione ad ogni fase di un progetto realizzato nel quadro dell'articolo 6, dopo consultazione con l'Algeria :

a) mancato utilizzo del prodotto destinato alla vendita volta ad alimentare il "Fondo di Contropartita Algero-Italiano"

b) utilizzo ad altri fini del "Fondo di Contropartita" Algero-Italiano

c) mancata esecuzione di ogni impegno preso in virtù del presente accordo protocollo d'intesa.
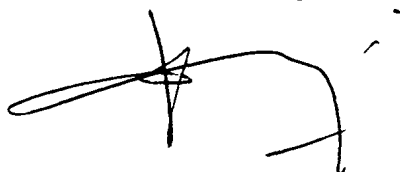
ARTICOLO 10

Il presente protocollo d'intesa così come gli allegati "A" e "B", che ne fanno parte integrante, entrerà in vigore il giorno stesso della firma ed avrà una durata di tre anni.

Il presentè protocollo d'intesa può essere modificato, se necessario, con scambio di lettere.

Fatto ad Algeri il in due esemplari originali in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica Popolare

Per il Governo della Repubblica Italiana

P. Schmidt

ALLEGATO "A"
CONTO-TESORO DEL "FONDO DI CONTROPARTITA"

1. Il Tesoro aprirà sui propri libri un conto nel quale saranno registrati i depositi. Tale conto avrà il nome di "Fondo di Contropartita Algero-Italiano.

2. Il Tesoro accrediterà il conto con i depositi relativi all'ammontanre dei versamenti effettuati conformemente all'articolo 2 del protocollo.

3. I prelievi del Fondo vengono eseguiti tramite giro-conto su altri conti relativi ad ognuno dei progetti approvati congiuntamente dai due paesi in conformità con l'articolo 6 del protocollo secondo le istruzioni ricevute dal Comitato congiunto.

Il Tesoro provvede ad accertare che ogni ordine di giro-conto ad un progetto beneficiario sia corredato dalle suddette istruzioni.

4. Il Tesoro redige un estratto conto mensile del conto dettagliato per ogni operazione e spedisce tutti gli estratti conti al Segretario Permanente del Comitato Congiunto con le relative note giustificative.

ANNEXE "B"

GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA

COMITATO CONGIUNTO

1. COMPOSIZIONE :

Il Fondo di Contropartita Algero-Italiano sara gestito dal Comitato congiunto, composto dai seguenti membri :

- il rappresentante del Ministro delegato al Tesoro
- il rappresentante dell'Ambasciata d'Italia ad Algeri.

Tali due rappresentanti devono essere nominati in forma scritta dalle istanze competenti : il Ministro dell'economia per la parte algerina e l'Ambasciatore d'Italia per la parte italiana. Altri rappresentanti dei Ministeri algerini ed italiani direttamente interessati potranno assistere come osservatori alle riunioni del Comitato Congiunto.

2. FUNZIONI DEL COORDINATORE ALGERINO

a) Il coordinatore algerino, membro del comitato sarà responsabile del coordinamento delle attività relative alla gestione del "Fondo di Contropartita Algero-Italiano" e si assicurerà dell'adempimento dei ruoli e delle responsabilità del Comitato Congiunto;

b) dovrà vigilare, durante le riunioni del Comitato Congiunto, sulla disponibilità dei resoconti periodici del conto riguardante ognuno dei progetti di sviluppo stabiliti nonchè quella dei rapporti sugli organismi incaricati dell'esecuzione dei sopranominati progetti, recanti l'avanzamento dei lavori e l'utilizzo del "Fondo di Contropartita".

3. MANDATO DEL COMITATO CONGIUNTO

Nel quadro della realizzazione dei progetti di sviluppo, definiti dalle due parti, il coordinatore algerino, su istruzione del comitato congiunto, impartirà istruzioni al Tesoro per i giro-conti periodici sui conti riguardanti ogni progetto.

Durante la realizzazione di tali progetti, il Comitato congiunto potrà approvare modifiche, sulla base dell'effettivo avanzamento dei lavori e nel limite degli ammontari attribuiti ad ogni progetto per le due parti conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del Protocollo.

4. MISSIONI DEL COMITATO CONGIUNTO

a) monitoraggio dei progetti :

- analizzare i rapporti periodici tanto dal punto di vista finanziario quanto dall'avanzamento dei lavori,

- sollecitare, all'occorrenza, delle informazioni complementari per il buon andamento dei progetti,

- proporre la realizzazione di studi di verifica operativa o di stima del progetto,

- procedere alla chiusura del fascicolo del progetto quando quest'ultimo è completato.

b) Controllo dei conti :

- ottenere periodicamente la situazione contabile corredata dalle relative notre giustificative,

- redigere periodicamente un rapporto quantitativo e finanziario che ogni membro del Comitato Congiunto dovrà firmare per l'approvazione sul documento originale.

5. RIUNIONI DEL COMITATO CONGIUNTO

Il Comitato congiunto si riunisce trimestralmente. A richiesta dell'una o dell'altra parte potranno aver luogo riunioni straordinarie.

402.

Washington, 22 settembre 1993

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) e l'Associazione per lo Sviluppo Internazionale (IDA) per il cofinanziamento di progetti e programmi di sviluppo

(Entrata in vigore: 22 settembre 1993)

AGREEMENT
between
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
and
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
FOR THE
COFINANCING OF DEVELOPMENT PROJECTS AND PROGRAMS

dated September 22, 1993

AGREEMENT, dated September 22, 1993, between the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY (hereinafter referred to as Italy), and the INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT and the INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (hereinafter collectively referred to as the Bank).

WHEREAS Italy and the Bank have cooperated in the financing of development projects of common interest to them in accordance with the terms of an Agreement dated June 30, 1982 and an Agreement dated July 4, 1985 between Italy and the Bank;

WHEREAS Italy also has made available grant funds to the Bank for the creation of trust funds for the financing of special programs and Italian consultants;

WHEREAS Italy wishes to make available further official financing of projects, programs and other activities (hereinafter called projects) of interest to Italy and the Bank in countries and in social and economic sectors which Italy considers to have a high developmental priority;

WHEREAS the Bank wishes to continue to cooperate with Italy with respect to such financing on the terms and conditions hereinafter set forth or otherwise agreed between Italy and the Bank:

NOW THEREFORE the parties hereto have agreed as follows:

ARTICLE I

Methods and application of cofinancing

1. Italy may make available cofinancing pursuant to this Agreement in the following forms:

   (a) In the context of its policy of aid to development, cofinancing may be provided under the General Directorate for Cooperation to Development of the Ministry of Foreign Affairs (hereinafter called the Ministry of Foreign Affairs) in the form of (i) grants, (ii) soft loans having a grant element of not less than 60%, and (iii) possibly, mixed credits under the terms and conditions that apply from time to time to Italian export credit financing having a grant element of at least 35 percent.

(b) Cofinancing may be provided under the General Directorate of the Treasury in the Ministry of the Treasury (hereinafter called the Treasury) in the form of export credits extended under the terms and conditions that apply from time to time to official Italian financing.

2. Except in the circumstances described in paragraph 3 of this Article, Italy intends that the financing provided by it pursuant to this Agreement be applied to meet expenditures in respect of goods produced in, or services supplied from, Italy or in appropriate cases the recipient's country. In such cases, the agreements relating to such financing will be concluded directly between Italy and the recipients and such financing will be made available directly to the recipients by Italy.

3. In particular circumstances, taking into consideration the degree of development of the recipient country or the availability of certain goods or services, the financing provided under items (i) and (ii) of paragraph 1(a) of this Article may be provided on an untied basis. In this case, such funds will be used to finance expenditures for goods or services, as the case may be, from sources eligible under the Bank's guidelines for procurement and the use of consultants, and procured or employed, as the case may be, in accordance with provisions and practices consistent therewith. The agreement relating to such financing will be concluded directly between Italy and the recipient, and the financing will be made available directly to the recipient by Italy. Notwithstanding the foregoing, when deemed appropriate by Italy and the Bank, the Bank may administer such financing provided under item (i) of paragraph 1(a) of this Article, in which case the Bank shall, as administrator on behalf of Italy, enter into a grant agreement with the recipient and make the financing available directly to the recipient. In such cases, the Bank will be solely responsible for the administration of the financing and shall carry out such administration in accordance with its normal practices and standards, and Italy will compensate the Bank for the Bank's costs of administration and other expenses in accordance with such practices and standards.

4. Unless otherwise agreed, the recipient will be responsible for the execution of each project cofinanced by Italy under this Agreement, including the evaluation, award and administration of contracts thereunder.

With respect to the procedures used to procure the goods and services financed by Italy in accordance with paragraph 2 of this Article:

(a) Italy will require sufficient competition among potential eligible Italian suppliers of such goods and services;

(b) Italy will cooperate with the Bank in such a manner as to ensure that the procedures to be used will fulfill the recipient's obligations to cause the project to be carried out diligently and efficiently, and that the goods and works to be procured:

(i) are of satisfactory quality and are compatible with the balance of the project;

(ii) will be delivered or completed in a timely fashion; and

(iii) are competitively priced so as to support the economic and financial viability of the project.

(c) In the case of consultant services, Italy will afford the Bank a timely opportunity to satisfy itself that the experience and capability of the consultants and the terms and conditions of employment, including the terms of reference, are appropriate to the assignment.

ARTICLE II

Cooperation, consultation and project selection

1. Within the framework of this Agreement, Italy and the Bank will, whenever necessary and at least twice a year during consultation meetings, exchange information on country programs, projects and the economic situation of countries as well as on specific sectors which may be worthy of receiving particular attention.

2. Italy will notify the Bank, upon signature of this Agreement, of its own list of priority developing countries. The cofinancing funds should be primarily utilized to support projects in the priority countries.

3. The identification, preparation, appraisal and supervision of the projects which Italy will assist in financing pursuant to this Agreement will be done by the Bank in accordance with its normal policies and procedures. Italy, through its technical staff, may, subject to the consent of the recipient, participate in Bank missions with respect to the projects which Italy cofinances pursuant to this Agreement. The Bank will keep Italy informed of the schedule of missions for such purposes.

4. The consultation meetings will provide the parties with an opportunity to (a) exchange views with regard to any other matter of mutual interest as may be agreed upon, (b) be kept informed of the projects cofinanced or to be cofinanced and (c) discuss practices and procedures to be followed under parallel or joint financing arrangements, as deemed necessary.

5. Each project to be financed by Italy pursuant to this Agreement will be selected by Italy from those identified during the above-mentioned consultations as well as from the list of projects having potential for cofinancing by official aid agencies, multilateral organizations, export credit agencies and private sources, or from any other list of projects prepared by the Bank and transmitted to Italy for this purpose. In the course of the project selection process, Italy will consult directly with the intended recipient country at regular intervals in respect of its proposed financial assistance.

6. Each project will be selected by Italy by informing the Bank in writing thereof and of the terms and conditions on which Italy intends to assist in financing the project, including the amount that it plans to make available; the goods and services that it proposes to finance and the manner in which they should be procured; as well as the financial terms of its financing. The decision as to the inclusion of Italy's cofinancing proposal in the financing plan for the project will be made by the intended recipient in consultation with the Bank.

7. If Italy's financing is to be provided in connection with an existing loan or credit of the Bank and its terms and conditions would require amendment of the agreements signed in respect of the loan or credit, the Bank will attempt to obtain the necessary amendments.

The Bank's agreement to the proposed terms and conditions of Italy's financing will be deemed subject to the effectiveness of such amendments.

8. Italy may bring to the attention of the Bank other projects which it considers may be of interest to the Bank and provide suggestions concerning the possible extent of cooperation of the parties in such projects.

9. Subject to the agreement of the recipient, the financing agreements of Italy and the Bank concluded in connection with the projects to be cofinanced pursuant to this Agreement will, when deemed appropriate by Italy and the Bank, include cross-effectiveness provisions and customary optional cross-default clauses.

10. Italy and the Bank will inform each other promptly of any significant modification in the terms of their respective financing of projects which are cofinanced pursuant to this Agreement and of any contractual remedy that is applied in respect thereof. To the extent practicable, each party will afford the other a reasonable opportunity to exchange views before effecting any such modification or exercising any such contractual remedy.

ARTICLE III

Consultant Financing

In addition to the cofinancing of projects pursuant to this Agreement, Italy may provide financing through trust funds established at the Bank for consultant services and related technical assistance for the preparation of projects of interest to the Bank. In this event, the provisions of the relevant trust fund agreement shall apply to such financing.

ARTICLE IV

Miscellaneous

1. This Agreement will enter into force on the date of its signature.

2. This Agreement will remain in effect unless terminated by either party upon six months' prior written notice to that effect to the other party; provided, however, that, unless otherwise mutually agreed, the activities to be carried out by the parties under this Agreement in relation to ongoing projects for which Italy is providing cofinancing will not be affected by such termination.

3. All written communications with respect to this Agreement will be directed to the following addresses:

For Italy:
(With respect to financing provided under paragraph 1(a) of Article I)
Ministry of Foreign Affairs
Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Rome, Italy Telefax: (396) 323 5922 - 3691 4193

(With respect to financing provided under paragraph 1(b) of Article I)
Ministry of the Treasury
Direzione Generale del Tesoro
Servizio III - Div. VI
Via XX Settembre 97
00187 Roma, Italy — Telefax: (396) 4761 3932

For the Bank:

The World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
USA

Telex: 82987 (FTCCQ)
348423 (RCA)
64145 (WUI)
197688 (TRT)

Telefax: (202) 477-6391

Attention: Manager, Official Cofinancing Group
Cofinancing and Financial Advisory Services Department
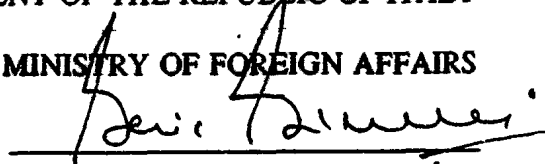
The Office of the Executive Director for Italy will receive a copy of all Bank communications relating to this Agreement.

4. This Agreement may be amended only by written agreement of the parties hereto.
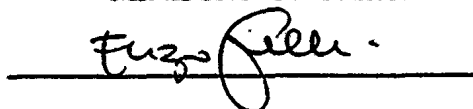
Done in Washington, DC, in two English language originals, one for Italy and the other for the Bank.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
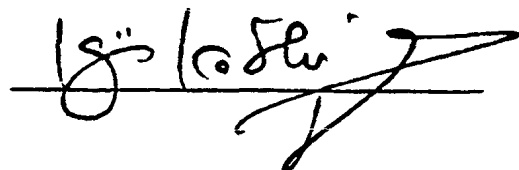
MINISTRY OF TREASURY

FOR THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

FOR THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
L'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE
PER IL
COFINANZIAMENTO DI PROGETTI E PROGRAMMI DI SVILUPPO

in data 22 settembre 1993

ACCORDO, in data 22 settembre 1993, fra il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (qui di seguito denominato l'Italia) e la BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO e l'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE (qui di seguito denominate congiuntamente "la Banca").

PREMESSO CHE l'Italia e la Banca hanno collaborato nel finanziare progetti di sviluppo di interesse comune, in conformità con i termini di un Accordo in data 30 giugno 1982 e di un Accordo in data 4 luglio 1985, fra l'Italia e la Banca;

PREMESSO CHE l'Italia ha anche messo a disposizione della Banca fondi a titolo di dono per la costituzione di fondi fiduciari per il finanziamento di programmi speciali e di consulenti italiani;

PREMESSO CHE l'Italia intende mettere a disposizione ulteriori finanziamenti ufficiali per progetti, programmi ed altre iniziative (qui di seguito denominati progetti) di interesse per l'Italia e per la Banca in paesi ed in settori sociali ed economici che l'Italia considera ad alta priorità di sviluppo;

PREMESSO CHE la Banca intende continuare a collaborare con l'Italia su tali finanziamenti ai termini ed alle condizioni qui di seguito elencate, ovvero altrimenti concordate fra l'Italia e la Banca;

PERTANTO le parti all'accordo hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Metodi ed applicazioni del cofinanziamento

1. L'Italia può mettere a disposizione cofinanziamenti, in conformità con il presente Accordo, nelle forme seguenti:

   (a) Nell'ambito della sua politica di aiuto allo sviluppo, il cofinanziamento può essere concesso dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (qui di seguito denominata Ministero degli Affari Esteri) sottoforma di (i) doni, (ii) crediti di aiuto aventi un elemento di dono non inferiore al 60%, e (iii) eventuali crediti misti, ai termini ed alle condizioni che si applicano di tanto in tanto ai finanziamenti per i crediti all'esportazione italiani che abbiano un elemento di dono del 35 % minimo.

   (b) Il cofinanziamento può essere concesso dalla Direzione Generale del Tesoro del Ministero del Tesoro (qui di seguito denominata "il Tesoro") sottoforma di crediti all'esportazione concessi ai termini ed alle condizioni che si applicano di tanto in tanto ai finanziamenti ufficiali italiani.

2. Tranne che nelle circostanze descritte al paragrafo 3 del presente Articolo, l'Italia desidera che il finanziamento da essa concesso ai sensi del presente Accordo si applichi per coprire le spese relative a beni prodotti in Italia, ovvero a servizi forniti dall'Italia, oppure, in casi adeguati, dal paese beneficiario. In questi casi, gli accordi relativi a tali finanziamenti saranno conclusi direttamente dall'Italia e dai beneficiari ed i finanziamenti saranno resi disponibili dall'Italia direttamente ai beneficiari.

3. In particolari corcostanze, in base al livello di sviluppo del paese beneficiario o della disponibilità di alcuni beni o servizi, i finanziamenti concessi ai sensi dei punti (i) e (ii) del paragrafo 1(a) del presente Articolo possono essere utilizzati per l'acquisto di beni non prodotti o servizi non forniti dall'Italia. In tal caso, i fondi saranno utilizzati per finanziare spese per beni o servizi, a seconda dei casi, da fonti aventi i requisiti previsti dalle disposizioni della Banca in merito all'acquisto di beni ed all'uso di consulenti, e saranno acquisiti o impiegati, a seconda dei casi, in base alle procedure della Banca. L'accordo relativo a tali finanziamenti sarà concluso direttamente dall'Italia e dal beneficiario, ed il finanziamento sarà reso disponibile direttamente dall'Italia al beneficiario. Fermo restando quanto sopra, qualora l'Italia e la Banca lo ritengano adeguato, la Banca potrà amministrare tale finanziamento fornito ai sensi del punto (i) del paragrafo 1 (a) del presente Articolo, nel qual caso la Banca, in qualità di amministratore per conto dell'Italia, stipulerà un accordo relativo al dono con il beneficiario e metterà il finanziamento direttamente a disposizione del beneficiario. In tali casi, la Banca sarà unica responsabile dell'amministrazione del finanziamento e provvederà a tale amministrazione conformemente alle sue prassi e standard normali, e l'Italia risarcirà alla Banca le spese di amministrazione da questa sostenute e le altre spese, in base a tali prassi e standard.

4. Tranne nei casi in cui sia stato diversamente concordato, il beneficiario sarà responsabile dell'esecuzione di ciascun progetto cofinanziato dall'Italia ai sensi del presente Accordo, ivi compresa la valutazione, l'assegnazione e l'amministrazione dei relativi contratti.

   Circa le procedure impiegate per acquistare i beni e servizi finanziati dall'Italia ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo:

   (a) l'Italia richiederà una sufficiente concorrenza fra i potenziali fornitori italiani di tali beni e servizi che abbiano i requisiti necessari;

(b) l'Italia collaborerà con la Banca in modo tale da garantire che le procedure da impiegare adempiano agli obblighi del beneficiario per far sì che il progetto venga svolto diligentemente ed efficientemente, e che i beni ed i lavori da acquistare:

(i) siano di qualità soddisfacente e siano compatibili con il saldo del progetto;

(ii) saranno consegnati o completati per tempo;

(iii) abbiano prezzi competitivi, in modo tale da sostenere l'attuabilità economica e finanziaria del progetto.

(c) Nel caso di servizi di consulenza, l'Italia concederà alla Banca una tempestiva possibilità di verificare che l'esperienza e le capacità dei consulenti, nonché i termini e le condizioni di impiego, ivi compreso il mandato, siano adatti all'incarico.

ARTICOLO II

Cooperazione, consultazione e scelta del progetto

1. Nell'ambito del presente Accordo, l'Italia e la Banca, ogni qualvolta sia necessario ed almeno due volte l'anno durante le riunioni consultive, scambieranno informazioni sui programmi paese, sui progetti e sulla situazione economica dei paesi, nonché su specifici settori che meritino particolare attenzione.

2. L'Italia, alla firma del presente Accordo, comunicherà alla Banca il proprio elenco di paesi in via di sviluppo prioritari. I fondi di cofinanziamento dovrebbero essere impiegati essenzialmente per sostenere i progetti nei paesi prioritari.

3. L'individuazione, la preparazione, la valutazione e la supervisione dei progetti che l'Italia assisterà finanziariamente ai sensi del presente

Accordo saranno svolte dalla Banca in conformità con le sue normali procedure. L'Italia, tramite il suo personale tecnico, può, con il consenso del beneficiario, partecipare alle missioni della Banca per i progetti cofinanziati dall'Italia ai sensi del presente Accordo. La Banca terrà l'Italia al corrente della programmazione delle missioni per tali fini.

4. Le riunioni di consultazione forniranno alle parti l'occasione di (a) scambiarsi pareri relativi ad ogni altra questione di interesse reciproco eventualmente concordata, (b) essere tenute al corrente dei progetti cofinanziati o da cofinanziare e (c) discutere le prassi e procedure da seguire in base ad accordi finanziari paralleli e congiunti, se lo riterrano necessario.

5. Ogni progetto che l'Italia dovrà finanziare ai sensi del presente Accordo sarà scelto dall'Italia fra quelli individuati durante le consultazioni sopra menzionate, nonché in base all'elenco dei progetti potenzialmente suscettibili di essere cofinanziati da agenzie governative di aiuto allo sviluppo, organizzazioni multilaterali, agenzie per l'assicurazione del credito all'esportazione e fonti private, ovvero a qualsiasi altro elenco di progetti preparati dalla Banca e trasmessi all'Italia a tale scopo. Durante la procedura di selezione del progetto, l'Italia si consulterà direttamente con il paese beneficiario interessato ad intervalli regolari circa la sua proposta di assistenza finanziaria.

6. L'Italia informerà la Banca per iscritto del progetto selezionato, nonché dei termini e delle condizioni a cui essa intende contribuire al finanziamento, specificando la somma che prevede di rendere disponibile, i beni e servizi che propone di finanziare ed il modo in cui dovrebbero essere reperiti, come pure i relativi termini finanziari. La decisione in merito all'inclusione della proposta di cofinanziamento italiano nel piano finanziario del progetto sarà adottata dal beneficiario, di concerto con la Banca.

7. Qualora il finanziamento italiano debba essere concesso in relazione ad un prestito od un credito esistente della Banca ed i suoi termini e condizioni dovessero esigere degli emendamenti agli accordi firmati in relazione ai prestiti o crediti, la Banca cercherà di ottenere i necessari emendamenti. L'accordo della Banca ai termini ed alle condizioni proposte per il finanziamento italiano sarà soggetto all'entrata in vigore di tali emendamenti.

8. L'Italia può sottoporre all'attenzione della Banca altri progetti che considera possano interessare la Banca ed offrire suggerimenti circa la possibile portata della collaborazione delle parti a tali progetti.

9. Previo accordo del beneficiario, gli accordi finanziari dell'Italia e della Banca stipulati in relazione ai progetti da cofinanziare ai sensi del presente Accordo, quando l'Italia e la Banca lo riterrano opportuno, comprenderanno disposizioni di cross-effectiveness e le consuete clausole facoltative di cross-default.

10. L'Italia e la Banca provvederanno a notificare tempestivamente qualsiasi modifica sostanziale dei termini dei rispettivi finanziamenti dei progetti cofinanziati ai sensi del presente Accordo, nonché le modifiche contrattuali ad esso applicate. Nella misura del possibile, ciascuna parte concederà all'altra una ragionevole opportunità di consultazione prima di effettuare tali modifiche od applicare tali modifiche contrattuali.

ARTICOLO III

Finanziamento dei consulenti

Oltre al cofinanziamento dei progetti, di cui al presente Accordo, l'Italia può concedere finanziamenti tramite fondi fiduciari costituiti presso la Banca per i servizi di consulenti e la relativa assistenza tecnica per la preparazione dei progetti che interessano la Banca. In tal caso, a tale finanziamento si applicheranno le disposizioni del relativo accordo fiduciario.

ARTICOLO IV

Varie

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

2. Il presente Accordo resterà in vigore a meno che non venga sospeso da una delle parti con un preavviso scritto di sei mesi all'altra parte, a condizione che, tuttavia, se non sarà stato diversamente concordato, le attività svolte dalle parti ai sensi del presente Accordo in relazione a progetti in corso per i quali l'Italia stia fornendo cofinanziamenti non vengano compromesse da tale sospensione.

3. Tutte le comunicazioni scritte relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

Per l'Italia:
(Per quanto riguarda i finanziamenti di cui al paragrafo 1(a) dell'Articolo I)
Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma, Italia
Telefax: (396) 3235922 - 36914193

(Per quanto riguarda i finanziamenti di cui al paragrafo 1(b) dell'Articolo I):
Ministero del Tesoro
Direzione Generale del Tesoro
Servizio III - Div. VI
Via XX Settembre 97
00187 Roma, Italia
Telefax: (396) 47613932

Per la Banca:

The World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Telefax: (202) 477-6391

Telex: 82987 (FTCCQ)
348423 (RCA)
197688 (TRT)

Atn.: Manager, Official Cofinancing Group
Cofinancing and Financial Advisory Services Department

L'Ufficio del Direttore Esecutivo per l'Italia riceverà copia di tutte le comunicazioni della Banca relative al presente Accordo.

4. Il presente Accordo può essere emendato solo con l'accordo scritto delle parti.

Fatto a Washington, D.C., in due originali in lingua inglese, una per l'Italia ed una per la Banca.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

____

MINISTERO DEL TESORO

____

PER LA BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

PER L'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE

____

403.

New York, 24 settembre 1993

Dichiarazione congiunta sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche fra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Isole Marshall

(Entrata in vigore: 24 settembre 1993)

JOINT DECLARATION

on the Establishment of Diplomatic Relations between the Italian Republic and the Republic of the Marshall Islands

The Italian Republic and the Republic of the Marshall Islands take great pleasure in announcing the establishment of diplomatic relations.

The Italian Republic and the Republic of the Marshall Islands intend to proceed to the nomination of Ambassadors as soon as possible.

Diplomatic relations between the two Countries will be based on International Law, as reflected respectively in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and in the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

While expressing their satisfaction at this important development occurring in their relations, the Italian Republic and the Republic of the Marshall Islands are committed to promote them on the basis of the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non-interference in internal affairs of both States, as enshrined in the Charter of the United Nations.

Done at New York, on September 24, 1993

For the Italian Republic

Francesco Paolo Fulci

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of the Italian Republic to the United Nations

For the Republic of the Marshall Islands

Carl L. Heine

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of the Republic of the Marshall Islands to the United Nations

TRADUZIONE NON UFFICIALE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

sull'istaurazione di relazioni diplomatiche fra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Isole Marshall

La Repubblica Italiana e la Repubblica delle Isole Marshall annunciano con grande piacere l'istaurazione di relazioni diplomatiche.

La Repubblica Italiana e la Repubblica delle Isole Marshall intendono procedere alla nomina di Ambasciatori al più presto possibile.

Le relazioni diplomatiche fra i due paesi si baseranno sul Diritto Internazionale, come indicato rispettivamente nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963.

Nell'esprimere soddisfazione per questo importante sviluppo intervenuto nelle loro relazioni, la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Isole Marshall si impegnano a promuoverle in base ai principi di rispetto reciproco, sovranità, uguaglianza e non ingerenza negli affari interni dei due stati, come contemplato nella Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a New York il 24 settembre 1993.

Per la Repubblica Italiana

Francesco Paolo Fulci

Ambasciatore Straordinàrio
e Plenipotenziario
Rappresentante Permanente
della Repubblica Italiana
presso le Nazioni Unite

Per la Repubblica
delle Isole Marshall

Carl L. Heine

Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario
Rappresentante Permanente
della Repubblica delle
Isole Marshall presso le
Nazioni Unite

93A7246

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651311) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S.P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E.G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B.
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— ***presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;***

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della sèrie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 1 1 0 9 4 *

L. 14.000